SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

n. 58

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 9 al 13 marzo 1989)

INDICE

AGNELLI Arduino: sui motivi in base ai quali i frontalieri muniti di passaporto non possono recare con sè la valuta consentita ai cittadini italiani (4-01618) (risp. MANZOLINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) *Pag.* 1625

BOLDRINI: sull'interpretazione dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1980, n. 434, anche in relazione al caso del signor Giovanni Daverio (4-01070) (risp. ZANONE, *ministro della difesa*) 1625

BOLDRINI ed altri: per un intervento volto a sollecitare l'ultimazione dei lavori di costruzione della superstrada E-45 (4-00689) (risp. FERRI, *ministro dei lavori pubblici*) 1626

per il completamento della superstrada E-45 e per la realizzazione della terza corsia sul tratto autostradale Solarolo-Bologna e sulla tangenziale di Bologna (4-01474) (risp. FERRI, *ministro dei lavori pubblici*) 1626

BOSSI: sullo stato della pratica di pensione in favore di Ida Belloni, residente a Legnano (Milano) (4-02524) (risp. FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1627

sul numero dei lavoratori iscritti in seconda lista e assunti sul totale complessivo delle persone avviate al lavoro presso gli uffici periferici della direzione generale della motorizzazione civile nella regione Lombardia, ai sensi della legge 5 agosto 1988, n. 328 (4-02628) (risp. FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1628

BOZZELLO VEROLE: per un intervento volto a garantire il rispetto dei diritti sindacali presso gli stabilimenti FIAT (4-02680) (risp. FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) *Pag.* 1628

CARTA: sulle disfunzioni degli uffici periferici del Ministero della difesa in Sardegna (4-02659) (risp. ZANONE, *ministro della difesa*) 1630

FILETTI ed altri: per un intervento volto a garantire a tutte le organizzazioni sindacali la partecipazione ai tavoli di trattativa (4-02790) (risp. CIRINO POMICINO, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*) 1630

FIORI ed altri: sui motivi per i quali in Sardegna le esercitazioni militari continuano a svolgersi in prossimità di centri abitati con grave rischio per le popolazioni (4-02219) (risp. ZANONE, *ministro della difesa*) 1633

FRANCHI: per la revoca della decisione del Ministero della pubblica istruzione che ha escluso l'osservatorio astronomico di Collurania (Teramo) dall'assegnazione di nuovo personale scientifico (4-01746) (risp. GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*) 1634

FRANZA: per il rispetto dell'accordo sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio stipulato il 28 aprile 1983 tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana (4-02308) (risp. MANZOLINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1635

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

GAROFALO ed altri: sull'esito dell'ispezione ministeriale effettuata nel conservatorio di Cosenza e sull'opportunità di aderire alla richiesta di una diversa distribuzione dell'orario inoltrata dai docenti (4-01571) (risp. GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*) *Pag.* 1637

IMPOSIMATO: sulla costruzione del palazzo di giustizia di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) (4-02018) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 1638

sullo stato del procedimento penale pendente presso la procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) a carico di numerose persone, per truffa a danno dello Stato nell'erogazione dei contributi previsti dalla legge 22 dicembre 1988, n. 874, a favore dei terremotati (4-02138) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 1639

sulla presunta decisione del Ministero di grazia e giustizia di sopprimere l'istituto di osservazione per i minorenni «Andrea Angiulli» di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) (4-02683) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 1640

LA RUSSA: sulla soppressione del tratto ferroviario Motta-Carcaci e sulla chiusura della stazione di Paternò (Catania) (4-01431) (risp. SANTUZ, *ministro dei trasporti*) 1641

MANZINI: per la piena applicazione della legge 6 giugno 1986, n. 251, concernente l'istituzione di un albo professionale degli agrotecnici (4-01225) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 1642

MESORACA ed altri: sulle iniziative che si intende assumere per risolvere le precarie condizioni della scuola base a Isola Capo Rizzuto (Catanzaro) (4-02415) (risp. GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*) 1644

MOLTISANTI: per l'adozione di provvedimenti in favore degli operai licenziati dalle società ex FAS ed ALMER di Modica (Ragusa) (4-02459) (risp. FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1645

MORO: sui motivi che ritardano l'esecuzione, da parte dell'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese, dei lavori di ampliamento della rete idrica urbana di Binetto (Bari) (4-00392) (risp. FERRI, *ministro dei lavori pubblici*) 1646

PASQUINO: sulla richiesta di estradizione a carico di Robert E. Whitehead, ristretto nel carcere romano di Rebibbia, avanzata dagli Stati Uniti d'America (4-01612) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 1646

PINNA: sui criteri adottati nella ripartizione fra le province e i comuni della Sardegna dei mutui, previsti dai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, e 5 settembre 1988, n. 390, in materia di edilizia scolastica (4-02613) (risp. GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*) *Pag.* 1648

POLLICE: sull'opportunità di disporre l'immediato commissariamento dell'ordine dei medici di Roma (4-00804) (risp. DONAT-CATTIN, *ministro della sanità*) 1648

sulla risposta del Ministro della sanità in merito all'interrogazione sul mancato scioglimento del consiglio d'amministrazione dell'ordine dei medici (4-01220) (risp. DONAT-CATTIN, *ministro della sanità*) 1649

per un intervento volto ad evitare la promozione del personale militare e dei giornalisti iscritti alla Loggia P2 (4-01867) (risp. ZANONE, *ministro della difesa*) 1651

per la sospensione dell'incarico dei membri del consiglio di amministrazione dell'ordine dei medici di Roma (4-02151) (risp. DONAT-CATTIN, *ministro della sanità*) 1650

sulla nomina, da parte del Ministro della difesa, dell'ammiraglio Antonino Geraci, già iscritto alla Loggia P2, a sottocapo di Stato maggiore della Marina (4-02648) (risp. ZANONE, *ministro della difesa*) 1652

PONTONE: sui criteri seguiti nella nomina del signor Bruno Di Odoardo a membro ordinario effettivo del Consiglio superiore della pubblica amministrazione (4-02386) (risp. CIRINO POMICINO, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*) 1653

SALVATO: sulla chiusura del carcere di Procida (Napoli) (4-02074) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 1654

per la celebrazione a Napoli del procedimento giudiziario contro i due marinai statunitensi responsabili della violenza sessuale subìta il 7 settembre 1988 da Annamaria Sales (4-02112) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 1656

SIGNORI: sulla possibile soppressione della fermata di alcuni treni nella stazione di Grosseto con l'introduzione del nuovo orario ferroviario estivo (4-02834) (risp. SANTUZ, *ministro dei trasporti*) 1657

SPECCHIA, VISIBELLI: sugli interventi relativi alle ferrovie e alle strade pugliesi in vista dei prossimi campionati mondiali di calcio (4-01104) (risp. CARRARO, *ministro del turismo e dello spettacolo*) 1659

TRIPODI: per il ripristino del servizio di scorta del giudice Saverio Mannino, presidente della sezione penale del tribunale di Reggio Calabria, impegnato nella lotta alla mafia (4-02262) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) *Pag.* 1659

ULIANICH: sull'atteggiamento della magistratura nei confronti dei due marinai statunitensi che il 7 settembre 1988 hanno aggredito e violentato una donna a Napoli (4-02256) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 1661

VELLA: sull'opportunità di colmare le carenze dell'organico del tribunale di Rieti e di coprire i posti resisi vacanti per il trasferimento di tre magistrati (4-02557) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 1663

VISIBELLI: per la sollecita utilizzazione della caserma per agenti di custodia ultimata recentemente nel supercarcere di Trani (Bari) (4-00488) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) *Pag.* 1664

sull'erogazione dei contributi di esercizio dal Fondo nazionale trasporti alla regione Puglia (4-02195) (risp. SANTUZ, *ministro dei trasporti*) 1665

VISIBELLI, FILETTI: per la sospensione dell'efficacia della circolare ministeriale del 12 settembre 1987, concernente il lavoro straordinario degli agenti di custodia, sino alla immissione di nuove unità prevista dal decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356 (4-00496) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 1667

AGNELLI Arduino. – *Ai Ministri degli affari esteri e delle finanze.* – Premesso che ad alcuni cittadini residenti nella provincia di Trieste all'atto di passare la frontiera muniti di passaporto si è impedito, in quanto frontalieri, di recare con sè la valuta consentita a tutti i cittadini italiani che si recano all'estero, l'interrogante chiede di sapere sulla base di quale norma i frontalieri muniti di passaporto debbano sottostare a regole valide per i cittadini muniti di lasciapassare.

(4-01618)

(18 maggio 1988)

RISPOSTA. – L'importazione e l'esportazione di banconote italiane ed estere da parte dei frontalieri è disciplinata dall'articolo 56 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 del Ministero del commercio con l'estero e dalle relative disposizioni di attuazione emanate dall'Ufficio italiano cambi con circolare n. 1 del 31 agosto 1981.

Attualmente, per i frontalieri che si recano nel paese confinante o che entrano nel territorio nazionale attraverso il valico di frontiera della propria abituale dimora, sono in vigore i limiti giornalieri di esportazione o di importazione di banconote italiane ed estere stabiliti con la circolare dell'Ufficio italiano cambi n. 1/21 del 10 dicembre 1984 (articolo 56).

I titolari di lasciapassare, invece, possono portare con sè, nell'altra area, valuta del territorio della loro residenza per gli importi mensili previsti dall'articolo 5, comma 1, dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato a Udine il 15 maggio 1982 e ratificato con la legge 5 marzo 1985, n. 129.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
MANZOLINI

(8 marzo 1989)

BOLDRINI. – *Al Ministro della difesa.* – Per sapere, dopo la risposta ricevuta all'interrogazione 4-03135, del 9 luglio 1986, quali approfondimenti siano stati compiuti in ordine all'interpretazione dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1980, n. 434, anche per risolvere la richiesta del partigiano combattente Giovanni Daverio per il quale fu annullato il conferimento del titolo onorifico di generale di brigata invalido di guerra partigiano combattente.

(4-01070)

(9 febbraio 1988)

RISPOSTA. – A seguito di quanto comunicato all'onorevole interrogante in data 12 ottobre 1988, si fa presente che sono in corso disposizioni intese a chiarire che la promozione a titolo onorifico prevista dalla legge 8 agosto

1980, n. 434, può essere conferita anche oltre il grado massimo del ruolo di provenienza.

Il Ministro della difesa
ZANONE

(11 marzo 1989)

BOLDRINI, GUALTIERI, ZACCAGNINI, CASADEI LUCCHI, CAPPELLI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Per sapere se non ritenga urgente assumere iniziative atte a indurre l'Azienda Nazionale Autonoma Strade (ANAS) ad espletare con la massima sollecitudine le procedure di appalto per la costruzione degli ultimi otto chilometri del tratto dell'appennino romagnolo della superstrada E 45, da troppi anni incompiuta, nonostante le richieste e le sollecitazioni della regione, degli enti locali, delle forze economiche, sindacali e politiche, nonchè, per ottenere garanzie dall'ANAS e dalle ditte appaltatrici circa l'esecuzione, in tempi brevi e strettamente necessari, e il completamento dei lavori.

(4-00689)

(30 novembre 1987)

BOLDRINI, CASADEI LUCCHI, ZACCAGNINI, GUALTIERI, CAPPELLI. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* - Premesso:

che, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 531 del 1982, l'ANAS doveva provvedere con priorità alla realizzazione di alcune opere, fra le quali era inserito il completamento dell'itinerario E 7 (ora E 45) Orte-Cesena;

che il programma triennale elaborato dall'ANAS, ai sensi della legge n. 526 del 1985, stanziava la somma di 200 miliardi di lire «fuori quota» per il completamento della E 45;

che il progetto di massima degli ultimi due lotti ancora da appaltare, della lunghezza complessiva di soli 7,5 chilometri, è stato inviato da mesi, completo di tutte le necessarie autorizzazioni, alla direzione generale dell'ANAS ed è stato altresì esaminato, con parere favorevole, dal consiglio di amministrazione;

vista la risoluzione n. 4664 del 12 novembre 1987 del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con la quale si riaffermava la necessità della realizzazione contestuale delle tre fondamentali direttrici nord-sud, già individuate dal PGT (piano generale dei trasporti) e dal PRIT (piano regionale integrato dei trasporti), e cioè la direttrice tirrenica, la dorsale appenninica e la E 45, di cui si richiedeva all'ANAS l'immediata realizzazione del breve tratto mancante, procedendo agli appalti sulla base del progetto di massima;

considerato che l'ANAS dichiara di essere impossibilitata ad appaltare sulla base del progetto di massima, in relazione alle difficoltà di applicazione della legge 17 febbraio 1987, n. 80,

gli interroganti, ritenendo inaccettabile che, ad oltre vent'anni dall'inizio della sua costruzione, la superstrada E 45 non sia ancora terminata, chiedono di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo abbiano assunto o intendano assumere per risolvere l'*impasse* e quindi permettere l'avvio dei lavori di completamento dell'itinerario stradale E 45;

quali iniziative intendano assumere nei confronti della Società autostrade, in ordine al procedere dei lavori di realizzazione della terza corsia nel tratto Solarolo-Bologna e nella tangenziale di Bologna. Tali lavori, iniziati nel maggio 1987, stanno procedendo molto lentamente e fanno temere circa il loro completamento per la scadenza temporale annunciata, con gran disagi e intoppi per l'intenso traffico veicolare nei due sensi di marcia.

Si segnala a tal proposito che tale situazione ha comportato un incremento sensibile di pericolosità dimostrata dall'elevato numero di incidenti, anche mortali, che si sono già registrati in questi mesi, e che è fin d'ora prevedibile un ulteriore peggioramento nei prossimi mesi estivi, stante l'importanza strategica di tali arterie per il turismo.

(4-01474)

(22 aprile 1988)

RISPOSTA(*). – Si risponde alle interrogazioni in oggetto specificate anche a nome del Ministero dei trasporti e si comunica quanto segue.

Per il completamento della superstrada E 45 nel tratto che si svolge nel territorio della regione Emilia Romagna occorre realizzare ancora chilometri 20 + 896 di strada di cui 12 + 650 sono in corso di esecuzione mentre i residui 8 + 246 sono ancora da appaltare.

L'ultimazione dei tratti appaltati è prevista per la fine del 1989. Per i residui tratti (dell'estesa complessiva di chilometri 8 + 246 costituiti dai lotti n. 4 e n. 5 del complessivo importo di 200 miliardi) il competente organo periferico dell'ANAS ha provveduto a redigere le progettazioni di massima. Le progettazioni esecutive sono state affidate a liberi professionisti su delibera del consiglio di amministrazione.

Per quanto concerne poi l'andamento dei lavori per la realizzazione della terza corsia lungo il tratto Solarolo-Bologna dell'autostrada A 14 essi sono stati consegnati nell'autunno 1987 dalla Società autostrade alle imprese esecutrici e la loro ultimazione è prevista per la fine del 1989.

La Società autostrade sta cercando comunque di accelerarne l'esecuzione affinchè tale tratto di terza corsia (ad eccezione delle opere complementari) sia completato in tempo per l'esodo estivo 1989.

Infine per quanto concerne la tangenziale di Bologna, i cui lavori sono stati solo recentemente approvati, sono in corso interventi propedeutici, necessari al fine di minimizzare i disagi per la circolazione in dipendenza dei relativi lavori.

Il Ministro dei lavori pubblici
FERRI

(4 marzo 1989)

BOSSI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – L'interrogante chiede di conoscere l'esito della domanda di pensione INPS cat. VO n. 880555508, presentata alla sede dell'INPS di Legnano in data 19 ottobre

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

1987 dalla signora Belloni Ida, nata a Milano il 29 aprile 1929 e residente a Legnano in via Curtatone 18.

(4-02524)

(1° dicembre 1988).

RISPOSTA. – In risposta all'onorevole interrogante si comunica che, a seguito della verifica effettuata da parte della sede INPS di Milano dei contributi volontari versati dalla signora Ida Belloni ed afferenti il terzo trimestre del 1983 ed il primo del 1986, la domanda di pensione presentata dalla stessa nell'ottobre del 1987 è stata definita dalla sede INPS di Legnano il 31 gennaio del corrente anno.

I dati relativi alla prestazione in parola, a cui è stato attribuito il numero di certificato 10432785/VO, sono stati già acquisiti nella procedura automatizzata di liquidazione con decorrenza 1° giugno 1987 e, pertanto, l'interessata potrà riscuotere le competenze dovute a partire dal mese di marzo 1989.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

(7 marzo 1989)

BOSSI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che la legge 5 agosto 1988, n. 328, ha consentito l'assunzione da parte della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di 75 unità di personale della carriera esecutiva e ausiliaria e del ruolo operai, da destinare agli uffici periferici della regione Lombardia, in base alle norme di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1986, n. 56, che prevede al comma 2 la facoltà per i lavoratori di iscriversi in una lista di collocamento di una seconda circoscrizione, l'interrogante chiede di conoscere il numero dei lavoratori avviati con richiesta numerica della direzione generale della motorizzazione civile che si sono iscritti in seconda lista sul totale complessivo degli avviati al lavoro.

(4-02628)

(20 dicembre 1988)

RISPOSTA. – Gli avviamenti del personale esecutivo, ausiliario e del ruolo operai, attuati dai competenti uffici periferici di questo Ministero, presso gli uffici della motorizzazione civile della regione Lombardia, desunti dalle graduatorie previste dall'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, ammontano in totale a 102 (centodue) unità, delle quali 95 (novantacinque) iscritte anche in una seconda lista di collocamento, secondo la facoltà prevista dal comma 2 dell'articolo 16 sopra citato.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

(7 marzo 1989)

BOZZELLO VEROLE. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Considerata la grave situazione che, a detta degli organi di stampa, si è

verificata negli stabilimenti Alfa Lancia di Arese e FIAT Mirafiori a causa delle interferenze che il padronato, con mezzi coercitivi di altri tempi, sta esercitando nei confronti dei lavoratori iscritti al sindacato, si chiede di conoscere:

se non si ritenga opportuno verificare innanzitutto la veridicità dei fatti e, se questi esistono, quale posizione il Governo intenda prendere affinchè vengano rispettati, anche all'interno del gruppo FIAT, i dettami democratici, stabiliti peraltro nello specifico articolo 28 dello Statuto dei lavoratori; avendo in prima persona vissuto i periodi di emarginazione e discriminazione nella FIAT durante gli anni 1950-60, l'interrogante ritiene infatti doveroso difendere i lavoratori perchè questi continuino a mantenere i diritti acquisiti nelle lotte democratiche di questi anni;

se non si intenda fare in modo che sia garantita ai lavoratori la possibilità di iscriversi al sindacato che ritengono più opportuno, senza essere penalizzati sia negli aumenti di merito che nella possibilità di carriera e di non essere condizionati nelle scelte individuali da inopportune ragioni produttive, come purtroppo avveniva negli anni tristi della divisione sindacale.

(4-02680)

(5 gennaio 1989)

RISPOSTA. – Le indagini condotte dal Ministero mediante i propri organi di vigilanza, presso tutti gli stabilimenti del gruppo FIAT, al fine di verificare i presunti comportamenti antisindacali dell'azienda, hanno evidenziato una situazione che, pur non identica in tutte le sedi – ad esempio, ad Arese si è riscontrata una maggiore tensione nei rapporti sindacali che non in altri luoghi – porta però a concludere che non si sia in presenza di un disegno strategico dell'impresa volto all'annientamento del sindacato, ma vi siano situazioni oggettive, forse agevolate, di riduzione del potere sindacale. Tali questioni – come di recente è stato fatto presente alla Commissione lavoro della Camera dei deputati – sono state rappresentate alle parti sociali (sindacato, impresa e Confindustria) con l'avvertimento che le stesse tendono a diffondersi in altre realtà, come attestano anche le richieste al Ministero di invio di ispettori presso diverse aziende, sia pubbliche che private.

Nel far presente che gli ispettori del lavoro continueranno a svolgere gli accertamenti di competenza nella specifica materia, rimane, tuttavia, aperto il problema della ridefinizione dei diritti e delle garanzie dei lavoratori a fronte dei mutamenti intervenuti nel mondo della produzione e per la formazione di nuovi equilibri sociali.

In questa situazione, pertanto, va considerata con il massimo favore e va quindi agevolata in ogni sede l'apertura già avvenuta di un nuovo dialogo nell'azienda con le rappresentanze sindacali, che, prescindendo anche dagli aspetti economici insiti nelle normali vertenze di lavoro, crei condizioni più coerenti per il reciproco rispetto della posizione delle parti interessate.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

(7 marzo 1989)

CARTA. - *Al Ministro della difesa.* - Per sapere se sia a conoscenza del grave stato di disagio in Sardegna per il notevole e insopportabile ritardo nella trattazione e nella definizione delle pratiche affidate alle unità periferiche dell'amministrazione dello Stato.

Osservato che detto stato di crisi è, secondo le motivate conclusioni della Commissione parlamentare Medici (1970), causa non ultima di un profondo malessere dell'Isola, del fenomeno di progressiva degradazione sociale e della seria protesta, espressa molto spesso in forme di violenza, si chiede inoltre di conoscere:

se le disfunzionalità rilevate siano da riscontrarsi a mancata copertura di esse;

nell'uno e nell'altro caso, se non si intenda precisare quale sia la situazione degli uffici del Ministero in Sardegna al 31 dicembre 1988.

(4-02659)

(21 dicembre 1988)

RISPOSTA. - Non risulta che vi siano particolari disfunzioni degli uffici militari in Sardegna nè che presso gli stessi si verifichino notevoli e insopportabili ritardi nella trattazione e nella definizione delle pratiche.

Se l'onorevole interrogante vorrà comunicare dati e notizie che consentano di individuare inconvenienti, non si mancherà di fornire chiarimenti e adottare provvedimenti.

Il Ministro della difesa
ZANONE

(11 marzo 1989)

FILETTI, FRANCO, PONTONE. - *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* - Premesso:

che la normativa vigente in materia di trattative sindacali nel pubblico impiego non consente separatezze di intese o smembramenti delle delegazioni ad esse abilitate;

che la «unicità» delle delegazioni (pubblica e sindacale), pur nella pluralità dei componenti, è stata ripresa e confermata dalla recente circolare della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica del 28 ottobre 1988;

che la magistratura, in più casi adita dalla CISNAL, ha ripetutamente sottolineato che la separatezza delle trattative comporta in linea di fatto e tende ad accreditare, a livello d'immagine, l'esistenza di alcune controparti sindacali privilegiate e di altre con minori diritti, alterando così il principio di uguaglianza e di pari dignità delle stesse nei confronti del datore di lavoro;

che la presenza di tavoli separati di trattativa si pone in diretto contrasto con l'articolo 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

che la trattativa deve svolgersi, proprio in quanto mirata ad un risultato unico e infrazionabile, rispettando il principio di contestualità spazio-temporale;

che evidenti ed imprescindibili esigenze di trasparenza, di controllo e di diretta partecipazione di tutti i soggetti chiamati e titolari del relativo

diritto alla trattativa e ad ogni singola fase di essa non consentono alcuno «smembramento delle delegazioni», men che meno lo consentono in presenza di ragioni dai contorni discriminatori;

che correttamente la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - servizio IV «Relazioni Sindacali», con la nota n. 24377/8.9.3.12/110.RA. 380 di convocazione delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai fini della prescritta consultazione per l'estensione di un giudicato amministrativo, ha avvertito che «l'eventuale assenza delle confederazioni sindacali sarà interpretata come rinuncia tacita al diritto di partecipazione previsto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1986 e che detto comportamento non costituirà nè pregiudizio per le decisioni di questo Dipartimento nè intralcio al proseguimento dell'*iter* procedimentale previsto dalla norma di cui sopra»;

che con nota n. 3167 del 13 gennaio 1989 il direttore generale facente funzione dell'INPS, relazionando al consiglio di amministrazione in ordine alle linee generali da seguire nelle trattative per il rinnovo contrattuale del personale dipendente per il periodo 1988-1990 (in ordine al quale l'istituto già da tempo, d'intesa con gli altri enti del comparto, aveva individuato e dichiarato di voler perseguire determinati obiettivi) ha sottolineato la necessità che venga «stabilito il principio che le organizzazioni sindacali debbono sedere allo stesso tavolo (a livello nazionale e locale) al fine di evitare defatiganti trattative che spesso si rivelano inconcludenti per ovvie, maggiori difficoltà di pervenire a possibili convergenze»;

che le argomentazioni innanzi esposte, sostenute anche vigorosamente dalla CISNAL, hanno sin qui ottenuto il conforto di numerose pronunce giurisprudenziali favorevoli,

gli interroganti chiedono di conoscere quali direttive scritte, univoche ed urgenti si intenda emanare al fine di evitare che la frammentarietà e l'antigiuridicità di «consigli telefonici» sin qui elargiti da taluni uffici della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica a diversi recapiti ministeriali o ad enti pubblici continui ad alimentare equivoci nella interpretazione della normativa vigente e a fornire alibi per comportamenti discriminatori come quelli recentemente ed ostinatamente tentati presso il Ministero del tesoro in danno della CISNAL, con la giustificazione che «non esistono direttive da parte del Dipartimento della funzione pubblica».

(4-02790)

(27 gennaio 1989)

RISPOSTA. – La legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge-quadro sul pubblico impiego), nel disciplinare la contrattazione, ha dettagliatamente definito i soggetti che sono legittimati a formare i vari tipi di accordo sindacale, al fine di stabilire quali siano gli interessi pubblici e categoriali che devono essere necessariamente rappresentati in tale sede. La stessa legge non ha disciplinato, invece, le modalità di svolgimento delle trattative, lasciando così alle parti ampia libertà al riguardo.

Ciò è significativo della volontà del legislatore di costruire un modello procedimentale in cui il confronto con le organizzazioni sindacali costituisca il momento centrale del sistema di produzione normativa in materia di pubblico impiego, sistema fondamentalmente basato sull'acquisizione del consenso delle rappresentanze dei dipendenti pubblici.

La riconosciuta libertà di forma consente, pertanto, di raggiungere detto «consenso» nella contrattazione con le modalità più rispondenti alle circostanze del momento.

Va infatti rilevato che, se il legislatore avesse voluto preordinare le delegazioni alla stregua di «organi collegiali», avrebbe dovuto istituire un sistema contrattuale rigido, disciplinato in modo puntuale.

L'obiettivo della legge-quadro sopra citata è, invece, chiaramente quello di pervenire alla conclusione dell'accordo con il maggiore consenso possibile dei lavoratori ad esso interessati. Su tale orientamento poggia anche la decisione del TAR Lazio con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla CISNAL proprio in materia di contrattazione su tavoli separati (TAR Lazio, sezione I, decisione n. 1986 del 24 giugno 1987).

Per una comprensione ancora più chiara della normativa in questione sarebbe inoltre opportuno operare una distinzione tra il momento della trattativa e quello della conclusione dell'accordo, distinzione che discende peraltro dalla stessa natura negoziale dell'accordo medesimo.

Infatti, sulla base dei princìpi generali di diritto civile, la trattativa per la conclusione di un negozio giuridico può essere condotta, in presenza di una parte plurisoggettiva, separatamente con le diverse componenti della parte stessa, purchè, poi, l'incontro delle volontà si sviluppi necessariamente su identici contenuti sostanziali.

È, quindi, nel momento conclusivo della intesa che la convergenza degli interessi considerati deve presentare un aspetto unitario, donde la possibilità di una trattativa «a tavoli separati» che sia svolta su un terreno di identica prospettazione dei problemi e di recettività delle proposte.

Del resto, la tesi sostenuta da una parte della dottrina, che vede la delegazione sindacale come un organismo dotato di autonomia soggettiva, non corrisponde nè alla realtà delle relazioni sindacali, nè alla configurazione normativa della controparte sindacale.

Per quanto concerne la non corrispondenza alla realtà del fenomeno sindacale, sembra sufficiente constatare come le diverse «correnti» sindacali non possano mai dar vita ad un organismo unitario.

Dal punto di vista della configurazione normativa, si esclude inoltre che il legislatore abbia inteso modellare la delegazione sindacale come soggetto unitario per una duplice ragione:

1) il legislatore avrebbe dovuto prevedere anche una disciplina specifica per la formazione della volontà (a maggioranza o all'unanimità) di un simile «soggetto sindacale», data la multiformità delle ideologie e delle finalità perseguite dai diversi momenti sindacali che fanno parte della realtà del fenomeno;

2) l'unitarietà dello schema legislativo è contraddetta anche dalla previsione (articolo 6 della citata legge-quadro) della possibilità che alcune organizzazioni sindacali siano dissenzienti o non partecipino alle trattative, senza che sia stabilito l'effetto di tale ipotesi sulla validità o efficacia della volontà sindacale unitaria.

Sembra, pertanto, più sostenibile la tesi che considera detta delegazione come controparte plurisoggettiva della delegazione pubblica. Secondo tale impostazione ciascun sindacato mantiene la propria individualità formale e sostanziale e si inserisce nel dibattito sui contenuti della trattativa, manifestando le proprie opinioni e proposte - non importa se in sede

unitaria oppure in sede separata – sino a giungere ad una conclusione dell'accordo, ove ritenga compatibili le intese raggiunte con i piani programmati. In caso di insanabile disaccordo può, invece, far valutare, con osservazioni scritte, le proprie ragioni all'autorità cui compete sia l'esame definitivo che l'emanazione del provvedimento normativo.

Comunque, per quanto riguarda la tematica affrontata con la interrogazione in esame, va osservato che non è la parte pubblica a voler condurre una trattativa separata, ma sono i disaccordi politici e sindacali tra le varie confederazioni ed organizzazioni legittimate a trattare che determinano a volte la necessità di separare «i tavoli» contrattuali. Nè sarebbe, d'altra parte, conforme all'obiettivo del consenso attuare una trattativa senza la presenza delle maggiori organizzazioni sindacali.

Una tale scelta sarebbe, infatti, priva di efficacia sul piano sindacale e sostanziale, in quanto non eliminerebbe la conflittualità che inevitabilmente sarebbe attuata dai sindacati eventualmente esclusi, ma che abbiano un «peso reale e concreto».

La decisione di condurre la trattativa su tavoli separati risponde, quindi, ad una evidente esigenza funzionale, legata alla necessità di rendere operativamente più semplice e snella la consultazione delle parti sindacali interessate.

Quanto, infine, alle direttive emanate in forma scritta ed orale dal Dipartimento della funzione pubblica, si precisa che esse sono sempre dirette a favorire lo svolgimento della trattativa – ove possibile anche su un unico tavolo contrattuale – e comunque a garantire la unicità e la contestualità sostanziale dei temi che formano oggetto della discussione.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
CIRINO POMICINO

(3 marzo 1989)

FIORI, MACIS, PINNA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che da un cannoncino di un Tornado parcheggiato nell'aeroporto di Decimomannu (Cagliari) è partito per errore umano o per difetto meccanico un proiettile calibro 27 che, dopo aver percorso due chilometri ad un'altezza di meno di due metri senza incontrare ostacoli, s'è conficcato in un terreno alla periferia di San Sperate (Cagliari), gli interroganti, rilevato che o per errore umano o per difetto meccanico simili incidenti comunque si ripetono, con grave rischio per le popolazioni, chiedono di sapere perché in Sardegna sia permesso che le esercitazioni militari continuino a svolgersi in prossimità di centri abitati, incluso il capoluogo Cagliari, quando è noto che, ad esempio, inglesi e tedeschi preferiscono esercitarsi in luoghi distanti dai propri paesi e prevalentemente nei grandi spazi canadesi.

(4-02219)

(11 ottobre 1988)

RISPOSTA. – Nell'aeroporto di Decimomannu sono utilizzate particolari piazzole per il caricamento dell'armamento sui velivoli ed applicate specifiche procedure perchè, anche nel caso dovesse partire accidentalmente un proiettile, esso, nella sua traiettoria, non trovi ostacoli o aree abitate e quindi non sia causa di pericolo per la popolazione civile.

Si soggiunge inoltre che l'Aeronautica militare ha già programmato di effettuare alcuni rischieramenti in Canada e negli Stati Uniti d'America in attesa che venga realizzato il Centro internazionale denominato «NATO Tactical fighter center» (in Turchia, a Konia, o in Canada, a Goose Bay).

Ciò non comporterà, peraltro, la dismissione dei poligoni della Sardegna che continueranno ad essere impiegati per esigenze addestrative così come le Forze armate inglesi e tedesche utilizzano, oltre a poligoni ubicati in altre nazioni, anche e prevalentemente quelli sul proprio territorio.

Il Ministro della difesa
ZANONE

(11 marzo 1989)

FRANCHI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Vista la preoccupante situazione che si è venuta a determinare presso l'osservatorio astronomico di Collurania (Teramo) per le dimissioni del direttore, professor Vittorio Castellani, uno dei più illustri astronomi italiani, conseguenti alla penalizzazione inflitta, in sede di ripartizione del nuovo personale, dal Ministero della pubblica istruzione all'importante struttura scientifica teramana;

considerato:

che la direzione di Collurania aveva inoltrato al Consiglio per le ricerche astronomiche la richiesta di un professore ordinario, due associati e tre ricercatori, cioè l'organico minimo per poter portare avanti un programma che veda l'osservatorio come fulcro della crescita culturale e tecnologica dell'intero territorio abruzzese;

che l'osservatorio, fin dalla sua fondazione, ha rappresentato un qualificato e prestigioso centro di ricerca e ha contribuito al progresso delle discipline astronomiche a livello nazionale e internazionale,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i criteri, seguiti nella ripartizione del personale, che hanno portato alla esclusione dell'osservatorio di Collurania;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che gli altri dieci osservatori italiani hanno al momento tra i quindici e i trenta posti coperti da personale scientifico, mentre quello di Collurania può avvalersi della presenza di un unico astronomo;

se non ritenga di dover intervenire con tempestività perchè venga rivista e modificata tale decisione che, per il suo carattere palesemente discriminatorio, ha provocato le dimissioni del direttore, professor Castellani, e la legittima protesta della intera collettività abruzzese.

(4-01746)

(14 giugno 1988)

RISPOSTA. - In merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare in oggetto, si fa presente che la ripartizione dei posti del personale di ricerca tra gli osservatori astronomici viene effettuata, a norma delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, con decreto ministeriale, sulla base delle proposte formulate dal Consiglio per le ricerche astronomiche (CRA) al quale, com'è noto, compete il coordinamento della ricerca astronomica degli osservatori.

L'organo in parola nella seduta del 17 dicembre 1988, valutate le motivate richieste degli osservatori, sulla base dei programmi di ricerca e delle dimensioni e dotazioni delle strutture degli osservatori stessi, ha proposto l'assegnazione di 2 posti di ricercatore astronomo all'osservatorio astronomico di Collurania (Teramo) e 2 posti di ricercatore astronomo alla stazione astronomica di Carloforte (Cagliari).

Il relativo decreto di assegnazione dei posti suindicati è stato già adottato dall'amministrazione ed è in corso di registrazione.

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

(2 marzo 1989)

FRANZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione.* – Premesso:

che in data 28 aprile 1983 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, nell'intento di rinsaldare le relazioni culturali tra i due paesi, è stato stipulato un accordo «sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio» ratificato, con legge n. 760 del 18 ottobre 1984, dal Parlamento italiano;

che all'articolo 1 (istruzione primaria e secondaria), comma 3, dell'accordo stesso è riportato che il riconoscimento di titoli di studio o di studi parziali compiuti in cicli di formazione scolastica che siano istituiti in uno degli Stati contraenti è subordinato all'esame e al confronto dei piani di studio ed all'esame della sostanziale corrispondenza dei programmi scolastici da parte di una apposita commissione mista, composta pariteticamente da rappresentanti delle due parti, il cui compito sarà quello di formulare proposte ai Governi dei due Stati e l'eventuale equipollenza, con o senza necessità di esami integrativi, sarà formalizzata, mediante scambio di note tra le due parti, che formerà parte integrante dell'accordo;

che all'articolo 6, comma 2, della legge 30 luglio 1980, n. 60, sulla «riforma dell'ordinamento scolastico» della Repubblica di San Marino è riportato che il riconoscimento reciproco dei titoli di studio tra la Repubblica di San Marino e gli altri Stati è regolato da apposite norme;

che le apposite norme per il riconoscimento reciproco dei titoli di studio tra la Repubblica italiana e quella di San Marino non possono che essere quelle previste e contemplate dall'accordo culturale del 28 aprile 1983;

che i cittadini della Repubblica di San Marino forniti dei titoli di studio, rilasciati al termine dell'istruzione media inferiore ed al termine dell'istruzione media superiore dalle rispettive scuole o istituti sammarinesi, si sono iscritti presso le scuole di istruzione media superiore o presso le università della Repubblica italiana senza il rispetto delle norme tutte riportate nell'accordo culturale suddetto;

che la violazione più eclatante di quanto previsto dall'accordo culturale consiste nella mancata costituzione a tutt'oggi della commissione mista composta pariteticamente dalle parti firmatarie dell'accordo stesso, con la conseguenza negativa che non si sono potute elaborare le tabelle di equipollenza dei reciproci titoli di studio rilasciati dalle scuole sammarinesi e italiane;

che pertanto i titoli di studio tutti rilasciati dalle scuole ed istituti della Repubblica di San Marino a tutt'oggi non possono essere considerati «atti costitutivi di effetti giuridici» per il proseguimento degli studi nelle scuole e nelle università della Repubblica italiana per la mancanza di quei presupposti necessari per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli di studio rilasciati sia dallo Stato italiano che da quello di San Marino,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti si intenda prendere affinchè sia scupolosamente osservato in ogni parte l'accordo culturale stipulato il 28 aprile 1983 tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana;

se non si intenda invitare, a tutela di precisi interessi pubblici, gli organi competenti degli Affari esteri e della Pubblica istruzione a prendere immediati contatti diplomatici con la Repubblica di San Marino per la procedura inerente la costituzione, con ogni urgenza possibile, della commissione mista paritetica prevista dal suddetto accordo, affinchè siano limitati il più possibile, ove la legge lo permetta, i danni che nel frattempo hanno subìto gli studenti sammarinesi iscrivendosi presso scuole o università italiane con titoli di studio esteri privi di efficacia giuridica.

(4-02308)

(19 ottobre 1988)

RISPOSTA. – L'articolo 1, comma 1, dell'Accordo italo-sammarinese del 28 aprile 1983 sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio dispone che i titoli conseguiti al termine dei cicli di istruzione primaria e secondaria già istituiti in ciascuno dei due Stati contraenti all'atto della firma dell'Accordo stesso sono riconosciuti nell'altro Stato ai fini del proseguimento degli studi al livello successivo.

I cicli di studio già istituiti nella Repubblica di San Marino all'atto della firma dell'Accordo sopra citato erano quelli relativi alla scuola elementare e media di primo grado, al ginnasio, al liceo classico, al liceo linguistico e al biennio dell'istituto tecnico industriale.

Pertanto, i cittadini di San Marino in possesso dei titoli sammarinesi della licenza di scuola media o del diploma di maturità classica e linguistica hanno titolo per iscriversi rispettivamente a scuole secondarie di secondo grado o a università italiane.

Inoltre, il predetto articolo stabilisce, al comma 2, la convalida degli studi parziali compiuti in uno dei due Stati ai fini dell'iscrizione presso istituti dell'altro Stato, nella classe corrispondente a quella cui il titolo presentato darebbe accesso nella scuola di provenienza.

Il disposto del comma 3 dell'articolo 1 prevede invece l'intervento di un'apposita commissione mista paritetica, ma ciò solo qualora si produca una determinata situazione.

Infatti, la predetta commissione è chiamata ad operare nel caso specifico in cui si intenda ottenere il riconoscimento in uno dei due Stati contraenti di titoli di studio o di studi parziali, conseguiti, ovvero compiuti in cicli di formazione scolastica che siano stati istituiti nell'altro Stato contraente dopo la firma dell'Accordo, ovvero in cicli già istituiti ma di cui siano stati modificati i programmi.

In tali casi il riconoscimento è pertanto subordinato all'esame e al confronto dei piani di studio da parte della commissione mista e alla sostanziale corrispondenza dei programmi. L'eventuale equipollenza viene

stabilita, dai due Governi, sulla base delle proposte formulate al riguardo dalla commissione.

Sempre relativamente a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1, si precisa che la commissione mista si è già riunita a San Marino il 5 aprile 1986 e, più recentemente, il 19 dicembre 1988.

Nel far presente che l'Accordo del 28 aprile 1983 non è stato ancora ratificato da San Marino, si fa notare che, in conformità a quanto previsto dai commi 1 e 2 del citato articolo 1 dell'Accordo, i cittadini sammarinesi in possesso dei requisiti richiesti possono proseguire regolarmente gli studi presso gli istituti di istruzione secondaria e presso le università italiane e che, di conseguenza, i pretesi danni che gli studenti sammarinesi avrebbero subìto iscrivendosi presso università italiane con titoli di studio esteri privi di efficacia giuridica, non sussistono.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
MANZOLINI

(8 marzo 1989)

GAROFALO, MESORACA, NOCCHI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere:

se sia a conoscenza della agitazione sindacale che da più tempo coinvolge una parte consistente del corpo docente del Conservatorio musicale di Cosenza, a causa della distribuzione dell'orario settimanale disposta dalla direzione;

se sia stato informato della manifestazione pubblica di protesta degli alunni dell'Istituto e delle loro famiglie, che condividono le richieste degli insegnanti;

se non ritenga valide anche per il Conservatorio di Cosenza una organizzazione del lavoro didattico e una distribuzione settimanale conformi a quelle che vengono applicate nella gran parte dei Conservatori del paese e che, pertanto, non possono essere considerate inutilizzabili o controproducenti ai fini didattici nel solo caso di Cosenza;

se non consideri opportuno intervenire in tal senso, al fine di riportare alla normalità la vita di quell'Istituto, tranquillizzando, in questo modo, anche i discenti e le loro famiglie.

Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere:

quali ragioni abbiano determinato il Ministro in indirizzo a disporre una ispezione nel Conservatorio cosentino;

quali siano le risultanze e le conclusioni cui l'ispezione è pervenuta, anche per valutare l'opportunità di ulteriori provvedimenti capaci di assicurare una piena funzionalità del conservatorio.

(4-01571)

(12 maggio 1988)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto, si fa presente che le disfunzioni e le agitazioni sindacali a cui ci si riferisce non avranno motivo di ripetersi in quanto nel corrente anno scolastico è stato incaricato della direzione del Conservatorio di musica di Cosenza il maestro Enrico Volpe, in sostituzione del maestro Cesare Tancredi.

Il nuovo direttore ha assicurato di aver adottato tutti i provvedimenti necessari per garantire la piena funzionalità della scuola.

Il Ministro della pubblica istruzione
GAALLONI

(2 marzo 1989)

IMPOSIMATO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per conoscere:

se sia vero che il nuovo palazzo di giustizia di Santa Maria Capua Vetere, per il quale era stato previsto un costo iniziale di un miliardo, abbia comportato una spesa di gran lunga superiore, assolutamente sproporzionata rispetto al valore dell'edificio;

a quali ditte siano stati appaltati i lavori di costruzione del nuovo palazzo di giustizia.

(4-02018)

(28 luglio 1988)

RISPOSTA. – Il nuovo palazzo di giustizia di Santa Maria Capua Vetere è stato costruito dal comune con i finanziamenti statali previsti dall'articolo 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, e dall'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Per la realizzazione dell'opera l'amministrazione comunale di Santa Maria Capua Vetere, con decreto interministeriale 19 giugno 1963, ottenne un contributo statale di lire 48.457.000, per 20 anni, pari all'85 per cento del rateo d'ammortamento di un mutuo di lire 700.000.000.

Con decreto interministeriale 5 febbraio 1976 ottenne altro contributo statale di lire 28.250.000, per 15 anni, pari all'85 per cento del rateo d'ammortamento di un mutuo di lire 280.000.000.

Con decreto interministeriale 18 aprile 1977 ottenne ancora un contributo statale di lire 75.682.000, per 15 anni, pari all'85 per cento del rateo di ammortamento di un mutuo di lire 750.000.000.

I tre mutui anzidetti vennero stipulati dal comune con la Cassa depositi e prestiti.

Dopo l'entrata in vigore della normativa di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, l'amministrazione comunale di Santa Maria Capua Vetere, previo parere favorevole di questo Ministero sui progetti relativi, ottenne dalla Cassa depositi e prestiti nelle date 30 novembre 1981, 28 settembre 1983, 2 maggio 1984, 5 febbraio 1985 e 4 marzo 1987 rispettivamente i mutui di lire 5.300.000.000, lire 2.150.000.000, lire 790.000.000, lire 2.200.000.000 e lire 1.599.010.000.

L'edificio ultimato è stato occupato dagli uffici giudiziari all'inizio del 1986.

Si ritiene opportuno precisare che entrambe le normative sopracitate, in base alle quali è stato finanziato il palazzo di giustizia di Santa Maria Capua Vetere, hanno attribuito ai comuni ogni competenza circa la progettazione e l'esecuzione degli interventi di edilizia giudiziaria.

Il parere favorevole di questo Ministero, previsto dall'articolo 19 della legge n. 119 del 1981, data la competenza istituzionale di questa amministrazione, non può che riguardare la rispondenza delle opere progettate alla necessità degli uffici giudiziari.

Peraltro, essendo i provveditorati regionali alle opere pubbliche gli organi statali competenti ad esprimere una valutazione in linea tecnica ed economica sui progetti relativi ad opere di edilizia giudiziaria, questo Ministero ha provveduto alla concessione del contributo straordinario previsto dall'articolo 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, ed all'espressione del parere favorevole *ex* articolo 19 della legge n. 119 del 1981, dopo aver accertato che i progetti fossero corredati dell'approvazione di detti provveditorati.

Si comunica infine che, come risulta dalla relazione in data 29 dicembre 1988 del sindaco di Santa Maria Capua Vetere, il comune ha appaltato i lavori alle seguenti ditte:

primo lotto opere murarie: impresa Di Lorenzo Domenico di Orta di Atella;

secondo lotto opere murarie: impresa Di Lorenzo Vittorio di Orta di Atella;

secondo lotto impianto di riscaldamento: società TF, impresa Term. & Rapp. srl da Casagiove;

terzo lotto opere murarie: impresa Rossetti Vincenzo di Santa Maria Capua Vetere;

completamento opere murarie: impresa Rossetti Vincenzo di Santa Maria Capua Vetere;

impianto elettrico: ditta Marconimp Sud di Caserta e ditta Rossetti Vincenzo di Santa Maria Capua Vetere, in prosieguo per fallimento della Marconimp Sud;

impianto di riscaldamento: ditta TF, impresa Term. & Rapp. srl di Casagiove;

impianti di ascensori e montacarichi: Paravia spa Salerno;

cartellonistica: Eurosegnaletica di Sant'Angelo in Formis.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(10 marzo 1989)

IMPOSIMATO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per conoscere:

a) quale sia lo stato del procedimento penale n. 3089/A/85 PM, pendente presso la procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, a carico di numerose persone per alcune truffe a danno dello Stato consistite nella richiesta di un contributo ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 874, a favore dei terremotati, cui seguiva la indebita erogazione dei contributi per alcune centinaia di milioni di lire in favore di numerose persone non aventi diritto ai contributi stessi;

b) se siano state eseguite perizie tecniche per accertare, sulla base di quanto opportunamente proposto dai carabinieri di Maddaloni con rapporto del 10 aprile 1986, la verità dei fatti predetti.

(4-02138)

(27 settembre 1988)

RISPOSTA. – Il procedimento penale cui fa riferimento l'onorevole interrogante si trova pendente presso l'ufficio del giudice istruttore di Santa Maria Capua Vetere col n. 501/A/87 RG GI.

Tale ufficio ha dato notizia di aver emesso comunicazione giudiziaria in ordine al delitto di interesse privato in atti di ufficio a carico di un imputato, nonchè in ordine al delitto di truffa aggravata, consumata o tentata, a carico degli altri imputati.

Il magistrato incaricato dell'istruttoria sta procedendo all'interrogatorio degli imputati.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(9 marzo 1989)

IMPOSIMATO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che l'istituto di osservazione per i minorenni «Andrea Angiulli» di Santa Maria Capua Vetere rappresenta l'unica struttura penale minorile nell'intera provincia di Caserta, area ad alto rischio di devianza e ricca di influenze negative nei riguardi della condizione giovanile;

che lo stesso istituto «Angiulli» è diventato negli ultimi anni, per merito degli operatori interni ed esterni, un servizio sociale di eccezionale valore educativo e preventivo che incide positivamente non solo nel campo del recupero e della riabilitazione dei giovani ma anche nel settore della prevenzione contro ogni forma di devianza giovanile;

che all'interno dell'istituto si è creato un clima di vivibilità, di solidarietà sociale e di impegno civile che consente la piena attuazione del principio costituzionale per il quale la pena deve tendere alla rieducazione del condannato;

che, d'altra parte, l'istituto «Angiulli» si sta già attrezzando per dare contenuto alle norme del nuovo processo penale minorile che prevedono il carcere come *extrema ratio;*

che pertanto sarebbe contrario agli interessi non solo della provincia di Caserta ma della Campania e dell'intera collettività nazionale disperdere un così ricco patrimonio di valori e di princìpi morali e civili,

l'interrogante chiede di conoscere:

se sia vero che sia stata presa in considerazione, da parte del Ministero di grazia e giustizia, l'ipotesi di sopprimere l'istituto «Angiulli» per la destinazione ad una struttura penale adulta;

se, per contro, non si ritenga di dover adottare tutte le misure per valorizzare l'esperienza dell'istituto suddetto facendone un modello da tenere presente nella soluzione del problema della devianza giovanile.

(4-02683)

(12 gennaio 1989)

RISPOSTA. - In relazione a quanto oggetto dell'interrogazione si comunica che questo Ministero non ha assunto alcuna decisione sulla futura utilizzazione del complesso edilizio di Santa Maria Capua Vetere, nel quale è ospitato uno dei cinque istituti penali minorili della Campania.

In previsione dell'attuazione del nuovo processo penale minorile, l'ufficio per la giustizia minorile ha avviato una verifica sull'utilizzazione delle strutture esistenti in Campania, come in tutto il territorio nazionale, in relazione ai nuovi istituti giuridici che, come è noto, prediligono forme e modalità alternative al carcere.

In tale ottica sarà pertanto necessario adeguare le strutture esistenti al carico operativo che graverà sulle varie aree, ed in tale prospettiva alcuni istituti dovranno essere opportunamente convertiti e ristrutturati, mentre altri dovranno essere utilizzati per diversificate esigenze pubbliche.

Saranno comunque tenute ben presenti il grado di funzionalità raggiunto dalle singole strutture, la loro rispondenza alle prevedibili esigenze che l'attuazione del nuovo codice di procedura penale farà emergere, nonchè le esigenze professionali e familiari dei rispettivi operatori.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(11 marzo 1989)

LA RUSSA. – *Ai Ministri dei trasporti, dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero.* – Per sapere:

se siano a conoscenza dello stato di disagio e di sconforto, nonchè del vivo senso di protesta ed indignazione nel quale si sono venute a trovare le popolazioni della zona agrumicola della Sicilia orientale, con centro nei comuni di Paternò, Belpasso, Santa Maria di Licodia, Biancavilla e Adrano (Catania) e Centuripe (Enna), in conseguenza dell'inopinato provvedimento delle Ferrovie dello Stato di sopprimere il tratto ferroviario Motta-Carcaci e di chiudere conseguentemente la stazione ferroviaria di Paternò.

La linea ferroviaria Motta-Paternò fu istituita negli anni '30 dal Governo dell'epoca, accogliendo le aspirazioni e considerando gli interessi agricoli e commerciali delle popolazioni interessate.

L'attuale provvedimento di soppressione aggrava irrimediabilmente la crisi dell'agrumicoltura siciliana, aggiungendosi alle indiscriminate concessioni della CEE ai paesi terzi di esportare agrumi in concorrenza con quelli siciliani, rendendo estremamente onerosi i trasporti.

Non inferiori sono i danni alla benemerita categoria dei commercianti e degli esportatori di agrumi, ostacolati nel collegamento con i trasporti internazionali proprio a pochi anni di distanza dal 1992, anno in cui dovrà essere attuata la libera e rapida circolazione delle merci: ne deriveranno danni alla occupazione di migliaia e migliaia di lavoratori agrumicoli, a causa della chiusura dei magazzini di lavorazione sorti nella zona servita dalla ferrovia in questione, che ha avuto un movimento annuo di oltre 3.000 vagoni di agrumi;

se il Ministro dei trasporti non intenda almeno sospendere l'esecuzione di tale provvedimento, che è stato addirittura anticipato al 31 luglio 1988, e disporre opportuni approfondimenti, sentendo, come sembra necessario, il parere dei sindaci dei comuni interessati, delle associazioni dei commercianti agrumicoli e degli agricoltori, restando l'interrogante a completa disposizione per quanto occorra.

(4-01431)

(19 aprile 1988)

RISPOSTA. – Si risponde anche a nome dei Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero.

Con il decreto ministeriale n. 3283 in data 17 febbraio 1985 l'ente Ferrovie dello Stato è stato autorizzato a sopprimere sia il servizio viaggiatori

che quello merci sulla linea Regalbuto-Motta Sant'Anastasia, sulla quale già all'epoca era in esercizio soltanto la tratta Motta-Carcaci.

Con il successivo decreto ministeriale del 15 aprile 1987, n. 73/T, articolo 1, è stata sancita, a decorrere dal 31 dicembre 1987, la cessazione del riconoscimento dell'onere di servizio pubblico per l'ente, rendendo così operativo il disposto dell'articolo 2 della legge n. 210 del 17 maggio 1985 che, com'è noto, obbliga l'ente Ferrovie dello Stato medesimo a provvedere all'esercizio della intera rete ferroviaria «con criteri di economicità e di efficienza e nel rispetto dei princìpi della normativa comunitaria».

Peraltro, l'ente Ferrovie dello Stato ha reso noto che da un'attenta verifica del traffico merci lungo la tratta Motta-Carcaci è stato rilevato che tale servizio produce disavanzi di gestione certamente non sostenibili da parte di un'impresa che deve operare sul mercato dei trasporti con criteri di economicità.

Tuttavia, al solo scopo di non deludere le aspettative degli operatori ortofrutticoli di Paternò, è stato deciso di mantenere il servizio merci lungo la linea in questione anche per la durata della campagna agrumaria 1987-1988.

Successivamente, è stato disposto il mantenimento del servizio sulla linea in questione, in applicazione dell'articolo 13 della legge n. 67 dell'11 marzo 1988, che ha sospeso per un anno le autorizzazioni a sopprimere i servizi viaggiatori e merci ancora in esercizio alla data di entrata in vigore della legge.

Infatti, come previsto dalla legge finanziaria 1988, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, l'ente Ferrovie dello Stato è stato incaricato a provvedere alla revisione economica e gestionale delle linee a scarso traffico al fine del recupero ed ampliamento dell'utenza del servizio ferroviario, anche attraverso la cessione delle linee e dei relativi enti locali, le imprese esercenti pubblici servizi, gli operatori privati e lo stesso ente.

L'ente Ferrovie dello Stato ha inoltre precisato che a tale scopo è stata istituita una commissione consiliare che ha dato incarico ai direttori compartimentali di intavolare trattative con le regioni interessate al fine di giungere ad una soluzione che permetta di gestire il servizio ferroviario sulle linee a scarso traffico secondo una ipotesi di esercizio «ultraeconomico», così come indicato dall'apposito gruppo di lavoro che ha operato in seno alla citata commissione.

Alla luce di quanto sopra esposto, le sorti della linea Motta Sant'Anastasia-Regalbuto dipenderanno da tutte le misure ed accordi che, in ambito compartimentale, verranno presi con la regione e gli enti locali interessati.

Il Ministro dei trasporti
SANTUZ

(25 febbraio 1989)

MANZINI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che la legge 6 giugno 1986, n. 251, recante «Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici», è largamente inapplicata;

che pare necessario ed opportuno consentire agli agrotecnici professionisti di operare nell'interesse del settore agricolo e della economia nazionale e secondo la già manifestata volontà del Parlamento,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per:

consentire la costituzione di autonomi collegi agrotecnici nelle province ancora prive di tali organi e, altresì, indicare le modalità di aggregazione fra le province prive di un sufficiente numero minimo di agrotecnici professionisti;

prevedere l'elezione del consiglio del collegio nazionale degli agrotecnici e le modalità elettive;

emanare uno specifico regolamento di esecuzione della citata legge n. 251 del 1986;

definire il meccanismo di determinazione ed esazione dei contributi necessari al funzionamento dei collegi.

(4-01225)

(3 marzo 1988)

RISPOSTA. – Le questioni sollevate nell'interrogazione vanno inquadrate nella situazione di disagio conseguente alla formulazione della recente legge istitutiva dell'albo professionale degli agrotecnici (6 giugno 1986, n. 251), legge che, lacunosa nella disciplina della costituzione e del funzionamento degli organi istituzionali, ha provocato sensibili inconvenienti fin dalla sua prima applicazione, sì da rendere evidente la necessità di integrazioni e modifiche di natura, ovviamente, legislativa.

Quanto sopra premesso, va – anzitutto – condivisa e ribadita la necessità, più che l'opportunità, che le specifiche attività del settore agricolo siano affidate, nell'interesse dell'economia nazionale, a professionisti particolarmente competenti per preparazione e capacità, e quindi – nella specie – agli agrotecnici, conformemente alla volontà risultante dal testo della legge sopracitata.

In ordine, poi, alle iniziative che il Ministero, nell'ambito dei suoi poteri, ha adottato, va rilevato che – per far fronte alle più urgenti esigenze degli interessati – sono state date le prime indicazioni occorrenti alla costituzione degli organismi professionali (collegi), stabilendo la data d'inizio del loro funzionamento (decreto n. 369 del 17 luglio 1987), e regolando con apposita circolare (del 22 settembre 1987), nell'assoluta mancanza di norme legislative e di delega al Governo, le operazioni elettorali per la formazione degli organi direttivi (consigli dei collegi).

In conseguenza della regolamentazione della professione prevista dalla legge istitutiva e della concreta distribuzione sul territorio dei professionisti, non in tutte le province è stato possibile, per lo scarso numero di agrotecnici ivi residenti, procedere alle elezioni e quindi alla costituzione degli organismi professionali; e ciò nonostante questo Ministero avesse dato, con la cennata circolare, istruzioni tendenti, per la loro elasticità, a facilitare nella massima misura possibile un positivo esito delle operazioni elettorali con la formazione dei primi collegi e relativi consigli.

La situazione venutasi attualmente a determinare è quindi caratterizzata dalla costituzione solo parziale dei collegi provinciali e da un certo numero di professionisti, regolarmente iscritti negli albi transitoriamente formati dai presidenti dei tribunali, ma privati della possibilità di costituire il previsto organo provinciale e di eleggere il relativo consiglio appunto per la loro insufficiente consistenza numerica nell'ambito territoriale e per la mancata previsione, nella legge, di un qualsiasi accorpamento tra più province.

Nonostante tali difficoltà – al fine di dare attuazione all'articolo 4 della succitata legge – nelle date del 17 e 18 novembre 1988 si sono svolte presso

questo Ministero le elezioni per la composizione del primo collegio nazionale degli agrotecnici.

Consapevole degli inconvenienti derivanti dalla lacunosa disciplina della legge n. 251 del 1986, è stato fatto elaborare un disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri il 20 ottobre 1988, che è stato deferito, in sede referente, alla XIII Commissione permanente della Camera dei deputati il 12 dicembre 1988 (atto Camera n. 3374).

Il succitato disegno di legge, all'articolo 6, recita: «Il Governo della Repubblica, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede all'emanazione del relativo regolamento di esecuzione».

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(9 marzo 1989)

MESORACA, GAROFALO, POLLICE, TRIPODI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Considerato:

che la condizione della scuola di base a Isola Capo Rizzuto (Catanzaro) versa in condizioni tali da provocare più volte la reazione di tutta la cittadinanza, delle forze politiche e sindacali;

che accanto ai problemi comuni a molte scuole calabresi (mancanza di servizi essenziali quali la mensa, le attrezzature didattiche, sportive e scientifiche e così via) tale circostanza riveste carattere di eccezionalità per la mancanza endemica di aule e di personale non docente, per cui si è determinata una situazione igienica che mette gli allievi e il personale della scuola in condizione di rischio,

gli interroganti chiedono di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda assumere per far fronte a questa situazione esplosiva.

(4-02415)

(15 novembre 1988)

RISPOSTA. - In merito alle preoccupazioni espresse con l'interrogazione parlamentare in oggetto, a proposito delle carenze strutturali di personale ausiliario ed igienico-sanitario, che caratterizzano la situazione della scuola primaria di Isola Capo Rizzuto, si premette che il provveditore agli studi di Catanzaro ha più volte sollecitato quell'amministrazione comunale - cui competono a norma delle disposizioni vigenti i relativi oneri - ad effettuare i necessari interventi e a dare inizio agli adempimenti richiesti per la realizzazione delle opere da finanziare con i fondi posti a disposizione dalla legge n. 488 del 9 agosto 1986.

Infatti, il comune in questione è stato inserito nel decreto ministeriale del 30 maggio 1987, concernente l'utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 11 dell'anzidetta legge, per l'eliminazione dei doppi turni nel settore dell'istruzione elementare, per l'ammontare complessivo di lire 4.950.000.000, di cui lire 2.400.000.000 per la realizzazione di un edificio per il plesso di via Suggesaro (aule 16), e di lire 2.550.000.000 per il plesso Madonna Angeli (aule 17).

Non avendo, peraltro, la competente amministrazione comunale presentato la domanda di ammissione al mutuo nei termini stabiliti, lo stesso comune è stato nuovamente inserito nel decreto ministeriale 30 settembre

1988, emesso per la riutilizzazione dei fondi in parola, affinchè provveda all'eliminazione delle perduranti carenze di edilizia scolastica.

Si auspica che l'ente locale interessato – al quale il provveditore agli studi di Catanzaro non mancherà di rivolgere un'ulteriore sollecitazione – proceda quanto prima, ove non lo abbia già fatto, a presentare la richiesta di mutuo alla Cassa depositi e prestiti.

Risulta, infine, che il menzionato comune, su disposizione della USL 16 di Crotone, ha effettuato la disinfestazione dei locali scolastici sin dallo scorso mese di novembre.

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

(2 marzo 1989)

MOLTISANTI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e ai Ministri senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie.* – Premesso:

che da oltre 5 mesi 22 operai dell'ex FAS e dell'ALMER, società operanti nel territorio di Modica, in provincia di Ragusa, sono stati «licenziati» e sono tuttora in agitazione per la riconquista del posto di lavoro;

che le società si rifiutano di dare una risposta positiva alla vertenza attraverso la sospensione dei licenziamenti, la attivazione della cassa integrazione a costo zero per l'azienda e la realizzazione di nuove possibili iniziative industriali;

che tale situazione si inserisce drammaticamente in un quadro assai allarmante di crescente disoccupazione nella provincia di Ragusa, che solo nel comune di Modica ha superato il limite di 5.000 unità;

che le sacrosante aspettative dei dipendenti sono state fino ad oggi disattese;

che i predetti lavoratori hanno manifestato la loro legittima protesta occupando l'aula consiliare di Palazzo San Domenico in Modica per parecchi giorni;

che conseguentemente sono stati denunziati alla magistratura;

che tale situazione desta serie preoccupazioni ed allarme sociale, essendo evidente che il comportamento degli operai, formalmente censurato, è giustificabile dalla necessità sostanziale di riconquistare un posto di lavoro del quale sono stati immotivatamente ed ingiustamente privati;

che le ragioni tutelate dalla predetta norma di legge non possono prevalere sulle «ragioni di vita» degli operai e delle loro famiglie, sicchè, a prescindere dall'esito del procedimento che sarà instaurato nei confronti degli operai, è necessario reinserire comunque gli operai predetti nel posto di lavoro, per risolvere il problema delle loro famiglie rimaste prive di qualunque reddito per oltre cinque mesi,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della grave situazione in cui versano gli operai della ex FAS e dell'ALMER, aziende operanti in Modica;

2) quali provvedimenti intendano adottare per consentire ai lavoratori predetti la riconquista del posto di lavoro o, in subordine, i benefici della

cassa integrazione o del prepensionamento, al fine di dare speranze alle loro famiglie e fiducia nelle istituzioni, chiamate sì a fare rispettare le leggi formali, ma anche a rendere giustizia sostanziale ai cittadini più bisognosi ed ingiustamente emarginati.

(4-02459)

(17 novembre 1988)

RISPOSTA. – Si informa l'onorevole interrogante che, in merito alla vertenza concernente i lavoratori ex FAS, nel dicembre 1988 è stato sottoscritto, con la partecipazione delle parti interessate e dei rappresentanti politici locali, un verbale di accordo presso la prefettura di Ragusa.

Con tale accordo è stato approvato un «piano di smobilizzo» della manodopera esuberante – nei cui confronti la società stessa aveva a suo tempo comunicato il recesso dal rapporto di lavoro – piano che prevede per una parte dei lavoratori il ricorso all'istituto del prepensionamento e, per l'altra, la collocazione presso attività produttive della zona.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

(7 marzo 1989)

MORO. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Per sapere perchè l'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese ritarda l'esecuzione dell'esercizio di ampliamento della rete idrica urbana meglio nota come suburbana di Binetto (Bari), per cui la mancata messa in opera della predetta rete causa gravissimi disagi igienico-sanitari alla popolazione di quel Comune.

(4-00392)

(24 settembre 1987)

RISPOSTA. – L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese ha comunicato che i lavori relativi alla nuova condotta suburbana per Binetto (Bari) sono stati ultimati il 20 maggio 1986.

Successivamente sono stati effettuati i collaudi tecnici, il collegamento in più punti della rete di distribuzione idrica cittadina e la bonifica igienica della condotta, onde ottenere dal servizio preposto alla vigilanza igienica delle opere il benestare per la distribuzione idrica all'utenza.

In data 1° ottobre 1987 la condotta suburbana è stata avviata all'esercizio e da quella data ha sempre funzionato regolarmente.

Il Ministro dei lavori pubblici
FERRI

(4 marzo 1989)

PASQUINO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri.* – Per sapere:

1) in quale data e per quali imputazioni sia stata trasmessa alle autorità italiane da parte degli Stati Uniti d'America la richiesta di estradizione a carico di Robert E. Whitehead, detenuto nel carcere romano di Rebibbia;

2) se siano già state espletate le pratiche necessarie per la concessione dell'estradizione;

3) se, nel caso di Robert E. Whitehead, possano ravvisarsi sospetti circa la natura politica dei reati a lui addebitati, ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione, ultimo comma;

4) quale sia la pena massima che Whitehead può rischiare, una volta estradato nel proprio paese, e, in particolare, se vi sia il rischio di una condanna alla pena capitale.

(4-01612)

(18 maggio 1988)

RISPOSTA. – Si risponde anche per conto del Ministero degli affari esteri.

Con riferimento all'oggetto dell'interrogazione si comunica quanto segue.

Il Governo degli USA ha chiesto l'estradizione del cittadino irlandese (non americano) Robert E. Whitehead perchè colpito da mandato di arresto emesso il 6 marzo 1987 dalla Corte suprema dello Stato di New York - contea di New York, per truffa e tre episodi di furto aggravato.

La richiesta di arresto del Whitehead ai fini estradizionali è stata presentata all'Interpol il 13 marzo 1987 in base al trattato di estradizione italo-statunitense firmato a Roma il 13 ottobre 1983.

Il Whitehead è stato arrestato nel nostro paese il 14 marzo 1987.

La sezione istruttoria presso la corte di appello di Roma – competente per territorio – in data 16 luglio 1987 ha deliberato in senso favorevole alla estradizione del Whitehead, precisando, altresì, che «l'affermazione dell'estradando, secondo cui egli sarebbe perseguitato per ragioni politiche, oltre che essere sfornita del benchè minimo elemento di prova, è intrinsecamente inverosimile. Del tutto irrilevanti, ai fini della decisione, poi, sono gli affermati e non provati rapporti pregressi del Whitehead con l'FBI».

Detta decisione è passata in giudicato in data 19 febbraio 1988, a seguito di rigetto da parte della Corte di cassazione del ricorso presentato dall'estradando.

L'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'interno, nella seduta del 13 maggio 1988, non ha ritenuto di prendere in considerazione la richiesta di asilo politico avanzata dal suddetto cittadino irlandese, non contenendo la relativa istanza elementi atti a comprovare il fondato timore di persecuzione.

Con provvedimento in data 28 luglio 1988, questo Ministero ha accolto la domanda di estradizione avanzata dagli USA nei confronti del predetto Whitehead per i reati di truffa e di triplice furto aggravato.

Per completezza si deve aggiungere che questo Ministero, in via eccezionale, ha preteso e ottenuto dalle autorità americane di esaminare i verbali autentici del giudizio, con particolare riguardo a quello dell'interrogatorio reso dal Whitehead dinanzi all'autorità giudiziaria.

Da tale verbale emerge in modo inequivoco che il Whitehead, interrogato dal competente giudice americano in merito alle imputazioni formulate a suo carico, si è espressamente dichiarato colpevole e, interpellato sulla natura e sull'entità delle pene previste dalle imputazioni ascrittegli, ha riconosciuto di esserne perfettamente al corrente.

La pena massima prevista dalla legge americana è di 4 anni di reclusione per la truffa e di 7 anni di reclusione per ciascuno dei tre furti, e può, quindi, raggiungere la durata massima di 25 anni di reclusione.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(13 marzo 1989)

PINNA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per conoscere:

i criteri adottati nella ripartizione fra le province e i comuni della Sardegna dei mutui previsti dal decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni della legge 9 agosto 1986, n. 488, recante, all'articolo 11, provvedimenti a favore dell'edilizia scolastica, e dal decreto-legge 5 settembre 1988, n. 390, di pari oggetto;

i parametri posti alla base di una ripartizione che assegna agli enti locali della provincia di Nuoro 4 miliardi e 300 milioni su 105 miliardi e 950 milioni attribuiti alla regione Sardegna.

(4-02613)

(16 dicembre 1988)

RISPOSTA. - In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si fa presente che i decreti ministeriali emessi in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, recepiscono, in conformità di quanto disposto al comma 5 del medesimo articolo 11, i programmi regionali, in quanto «la programmazione» nel settore dell'edilizia scolastica è, per legge, demandata alle regioni (decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, articolo 2).

Si deve, peraltro, porre in evidenza che i sottonotati enti locali della provincia di Nuoro sono stati ammessi alla concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, per gli importi a fianco indicati:

1) con decreto ministeriale 30 ottobre 1986:

comune di Nuoro	L.	13.500.000.000;
comune di Lanusei	»	2.500.000.000;
amministrazione provinciale di Nuoro	»	2.000.000.000;

2) con decreto ministeriale 30 maggio 1987:

comune di Siniscola	»	2.700.000.000;
amministrazione provinciale di Nuoro, per costruzione scuole nei comuni di Tortolì, Isili e Dorgali	»	5.000.000.000;

3) con decreto ministeriale 12 ottobre 1988:

comune di Macomer	»	1.500.000.000;
amministrazione provinciale di Nuoro, per completamento istituto tecnico commerciale nel comune di Nuoro	»	2.000.000.000.

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

(2 marzo 1989)

POLLICE. - *Al Ministro della sanità.* - Per sapere per quali ulteriori motivi - motivi, peraltro, fino ad oggi mai esternati e quindi sconosciuti - non assuma alcuna determinazione e non adotti alcun provvedimento in

seguito alle risultanze delle ispezioni svolte, onde ripristinare la legalità e la correttezza nella gestione dell'ordine dei medici di Roma, atteso, tra l'altro, che la grave crisi di credibilità e di fiducia insorta nei confronti dell'attuale consiglio, inquisito anche dalla magistratura penale, ha indotto i medici romani, nella loro stragrande maggioranza, a disertare le votazioni svoltesi il 27-29 novembre 1987 per il rinnovo delle cariche, rendendo così non valida l'assemblea elettorale.

A tale riguardo, l'interrogante, nel sottolineare che i criteri ed il modo di amministrare continuano ad essere improntati alla massima disinvoltura, chiede di sapere se risponda a verità il fatto che siano state seguite procedure sospette nella conservazione degli elenchi dei votanti nei giorni surrichiamati, tanto che una associazione di medici, con atto formale, ha intimato al presidente dell'ordine di rendere conto, quale presidente del seggio elettorale, delle misure adottate per garantire la integrità degli atti e del materiale elettorale.

Ciò posto, l'interrogante ripropone al Ministro in indirizzo la esigenza di intervenire con immediatezza disponendo il commissariamento dell'ordine perchè sia anche assicurata la regolarità delle votazioni che debbono essere ripetute e per evitare che, con la permanenza dell'attuale consiglio, i medici, per protesta, non si rechino alle urne rendendo per la seconda volta invalida la elezione.

(4-00804)

(16 dicembre 1987)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – In relazione alla risposta del Ministro della sanità, data per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri alla interrogazione 4-00691, concernente le risultanze delle ispezioni ministeriali sulle irregolarità nella gestione dell'ordine dei medici di Roma, l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga offensiva dell'istituzione parlamentare la formulazione di tale risposta, ambigua, del tutto strumentale, tesa com'è a coprire precise responsabilità del Ministro della sanità, il quale ha deliberatamente omesso di assumere i dovuti provvedimenti nel convincimento di potersi avvalere, svincolato da qualsiasi norma e da qualsiasi controllo, delle prerogative di ministro della Repubblica.

Al tal riguardo l'interrogante evidenzia che il contenuto della risposta non solo è elusivo delle precise domande poste nell'interrogazione, ma è anche contraddittorio e non rispondente al vero. Infatti, da un lato, le asserzioni del Ministro sono in contrasto con la precedente risposta, in quanto viene ammessa finalmente la esistenza della relazione del coordinatore del gruppo ispettivo, professor Di Leo (viene, altresì, ammessa la esistenza di illeciti penali nella gestione dell'ordine, come riscontrati nei fatti e nei comportamenti oggetto dell'indagine ministeriale) e, dall'altro, viene elusa completamente la risposta circa i provvedimenti sanzionatori che il Ministro era tenuto ad adottare, così come sollecitati dalle risultanze della ispezione. Viene anche elusa la risposta in merito ai chiarimenti richiesti sulla proposta di scioglimento dell'ordine, avanzata dal consigliere giuridico dell'ufficio di gabinetto, dottor Passanisi.

Infine, per quanto riguarda la domanda sull'affidamento del fascicolo dell'ordine ai due funzionari Sciotti e Zotta, la risposta risulta furbesca e comunque oscura giacchè nulla dice sulla posizione dei suddetti funzionari

nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto del Ministro. Nè viene smentita la circostanza per la quale i predetti, l'uno direttore dei servizi amministrativi dell'Istituto superiore di sanità, l'altro direttore della divisione prima dei servizi di medicina sociale, abbiano avuto modo di occuparsi della questione dell'ordine dei medici di Roma certamente per delega del Ministro il quale si limita soltanto a rispondere che essi «sono stati chiamati a collaborare, presso il Gabinetto, in relazione a problematiche non collegate con la questione del cennato ordine».

Tutto ciò non giustifica ancora la posizione funzionale di detti dirigenti con le connesse competenze e i relativi obblighi in relazione alla loro presenza nell'ufficio di Gabinetto.

Ciò posto, l'interrogante chiede di sapere quali interventi il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga doveroso ed opportuno effettuare con immediatezza per ricondurre il Ministro della sanità al rispetto della propria sfera di competenza e delle proprie funzioni e al fine di recuperare all'ordine dei medici di Roma una rappresentanza scevra da qualsiasi sospetto, deontologicamente ineccepibile, visto che i dirigenti in carica sono i medesimi che dal 1985 hanno ritenuto di poter amministrare l'ente a proprio piacimento e per interessi che nulla hanno a che vedere con quelli dell'ente stesso e con le finalità istituzionali.

(4-01220)

(3 marzo 1988)

POLLICE. - *Ai Ministri della sanità, dell'interno e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che la maggior parte dei membri del consiglio dell'ordine dei medici di Roma, come risulta inequivocabilmente dalle risultanze delle indagini degli ispettori ministeriali e della Guardia di finanza, sono responsabili di gravi irregolarità, anche di rilevanza penale,nella conduzione dell'ente;

che questi, ivi compresi il presidente, il segretario ed il tesoriere dell'ordine, continuano a non far funzionare regolarmente l'ente;

che il presidente e il vice-presidente sono membri del comitato centrale della federazione nazionale;

che la federazione nazionale e la commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie hanno omesso di attivare le prescritte procedure a carico dei suddetti consiglieri per accertare la esistenza o meno di abusi, mancanze e di fatti disdicevoli al decoro professionale come era loro obbligo,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano doveroso:

a) assumere le idonee iniziative perchè si proceda con l'azione disciplinare, che, ai sensi di legge, è promossa, per quanto di competenza, anche dal Ministro della sanità, dal prefetto e dal procuratore della Repubblica;

b) accertare i motivi in base ai quali non siano stati posti in essere gli atti dovuti, atteso che il comportamento dei suindicati consiglieri dell'ordine dei medici di Roma ha comunque minato l'autonomia dell'ente con conseguenti riflessi esterni, compromettendo il decoro ed il prestigio della professione, abusando della fiducia degli associati, procedendo ad una amministrazione disinvolta ed arbitraria della organizzazione e dei fondi dell'ente.

L'interrogante, nell'evidenziare che il presidente della federazione nazionale, mentre si è affrettato a promuovere l'azione disciplinare nei confronti dell'ex presidente dell'ordine di Roma per delle dichiarazioni stampa sulla esigenza di fare chiarezza sulla scandalosa vicenda dei «corsi d'oro» in cui sono implicati i citati consiglieri, si è invece limitato, a fronte delle gravi irregolarità denunciate anche a mezzo stampa, a scrivere lettere del tutto strumentali e speciose al Ministero della sanità, ben sapendo che non è preclusivo l'avvio del procedimento disciplinare se per gli stessi fatti sia stata interessata l'autorità giudiziaria che non abbia ancora preso provvedimenti penali,

chiede se non reputino incompatibile che taluni consiglieri dell'ordine di Roma, istituzionalmente tutori della deontologia professionale, possano continuare a mantenere tale ruolo e a svolgere la relativa funzione di alto contenuto morale ed etico e se non ritengano doveroso adottare conseguenziali provvedimenti sollevando dall'incarico tali consiglieri e nominando dei commissari per recuperare l'affidabilità e la credibilità e per ridare l'autonomia compromessa all'ordine professionale.

(4-02151)

(28 settembre 1988)

RISPOSTA (*). - La risposta fornita il 10 febbraio 1988 alla precedente interrogazione 4-01188 era chiara ed esauriente.

Per quanto concerne le illazioni, a livello di pettegolezzo, circa l'espletamento di compiti collaborativi nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto, si ribadisce l'assoluta irrilevanza di detti profili, che rappresentano *interna corporis* privi di alcun rilievo esterno, spettando le valutazioni conclusive sulla relazione ispettiva del 24 ottobre 1987 e sulla gestione dell'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri di Roma alla esclusiva competenza e responsabilità amministrativa del titolare del Ministero.

Va puntualizzato, in contestazione di quanto affermato nell'interrogazione, che non è stata «ammessa l'esistenza di illeciti penali nella gestione dell'ordine» ma vi è stata doverosa trasmissione delle risultanze al magistrato per quanto di eventuale competenza.

Il Ministro della sanità
DONAT-CATTIN

(1° marzo 1989)

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che le condizioni di salute di Licio Gelli non sembrano rivestire quella drammaticità che indusse i giudici ad una solerte liberazione;

che, alla luce di quanto è emerso in tempi recenti sulla loggia P2, sembra esserci un suo tentativo di riprendere il potere nei due ambiti che ha sempre considerato fondamentali (quello militare, dove un ammiraglio il cui nome figura nelle liste della P2 è stato preposto al più alto comando operativo - quello di una squadra navale - o quello dell'informazione, dove nel duopolio televisivo gli iscritti alla loggia P2 hanno un ruolo determinan-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

te, e, nella stampa i nomi degli iscritti alla loggia P2 si fanno sempre più densi ai vertici delle grandi testate),

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda adottare per intervenire in una situazione che sta diventando sempre più preoccupante per il paese.

(4-01867)

(5 luglio 1988)

RISPOSTA. – Si risponde a nome del Governo comunicando che al comando della squadra navale è stato preposto – a decorrere dal 2 settembre 1988 – l'ammiraglio di squadra Luciano Monego.

Il nominativo di detto alto ufficiale non è mai figurato in elenchi di appartenenti alla P2.

Il Ministro della difesa
ZANONE

(11 marzo 1989)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* – Premesso che su «Panorama» (25 dicembre 1988) si legge in un articolo di Pino Buongiorno pubblicato a pagina 42 quanto segue: «Prima dell'estate il Ministro della difesa, Valerio Zanone, propone la promozione dell'ammiraglio Antonino Geraci, *ex* capo del SIOS Marina, comparso negli elenchi della P2. Il posto pronto per Geraci è il comando del dipartimento marittimo di Taranto. De Mita si oppone e ordina di non mettere mai all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri la nomina di Geraci. A ottobre il colpo di scena. Zanone promuove Geraci sottocapo di Stato maggiore della Marina. È un atto che spetta esclusivamente a lui (e non già al Governo), e che deve essere solo controfirmato dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga. La soluzione è bell'è trovata e certamente non è Cossiga a opporsi, dal momento che Geraci è una sua vecchia conoscenza e ha fatto parte anche del comitato di crisi ai tempi del sequestro di Aldo Moro. Può solo questa brutta faccenda accreditare l'ipotesi di una vendetta piduista?», l'interrogante chiede di sapere:

1) se il Ministro della difesa fosse a conoscenza delle precedenti decisioni del Consiglio dei ministri relative alla proposta di nomina dell'ammiraglio Antonino Geraci a capo della squadra navale e capo del dipartimento marittimo di Taranto;

2) per quali motivi il Ministro della difesa copra gli appartenenti alle logge massoniche;

3) quali siano gli intendimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri circa il rendere note le conclusioni dell'inchiesta del generale Vittorio Monastra sugli ufficiali iscritti alle logge segrete, ordinate dal Ministro della difesa *pro tempore*, Spadolini.

(4-02648)

(21 dicembre 1988)

RISPOSTA. – Si risponde per il Governo.

Le questioni poste nella presente interrogazione coincidono sostanzialmente con quelle sollevate nella precedente interrogazione 4-02302, alla quale è stato risposto il 16 dicembre 1988.

Come in quella occasione comunicato, i periodi di comando richiesti per l'avanzamento degli ufficiali debbono essere effettuati entro determinate scadenze e sussiste, quindi, la necessità di disporre tempestivamente i movimenti occorrenti. La stessa esigenza non ricorre per gli ufficiali del grado massimo (generali di corpo d'armata, ammiragli di squadra e generali di squadra aerea), per i quali ovviamente non si è vincolati a scadenze determinate dal meccanismo di avanzamento.

Con sentenza passata in giudicato la punizione irrogata all'ammiraglio Geraci a seguito dell'inchiesta Monastra è stata annullata e il giudice ha affermato che non sussiste alcuna prova dell'appartenenza dell'ufficiale alla P2. È venuto, quindi, a cadere ogni motivo per non attribuire all'ammiraglio Geraci un incarico fra quelli previsti per il suo grado, tra i quali quello di sottocapo di Stato maggiore della Marina.

Sugli atti delle inchieste formali disciplinari, così come in genere su quelli attinenti a questioni personali, l'amministrazione ha un dovere di riservatezza.

Il Ministro della difesa
ZANONE

(11 marzo 1989)

PONTONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che, su espressa proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1988 è stato nominato membro ordinario effettivo del Consiglio superiore della pubblica amministrazione il signor Bruno Di Odoardo, l'interrogante chiede di sapere:

1) con quali criteri e con quali procedure sia stato nominato il signor Di Odoardo e quali siano i suoi titoli accademici e professionali;

2) perchè sia stato nominato quale suo supplente il dottor Pierluigi Rachele, dirigente generale;

3) se non si ritenga che debba essere rivista la normativa circa la composizione e le funzioni del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, al fine di garantire la professionalità dei componenti e l'efficacia delle decisioni;

4) se non si intenda informare di tali questioni le competenti Commissioni parlamentari.

(4-02386)

(8 novembre 1988)

RISPOSTA. – In ordine alla richiesta di conoscere i criteri e le procedure in base ai quali il signor Bruno Di Odoardo è stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1988 membro effettivo del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, va rilevato che la materia concernente la nomina dei componenti del predetto Consiglio superiore è disciplinata dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1976, n. 328.

Detto articolo stabilisce, infatti, che fanno parte di tale organismo, oltre a dirigenti generali dello Stato, magistrati, professori universitari ed esperti, anche rappresentanti del personale e che, mentre per quanto riguarda la nomina dei dirigenti generali dello Stato la scelta è operata dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla nomina dei rappresentanti del personale si provvede invece mediante designazione effettuata dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale, maggiormente rappresentative.

Dovendosi pertanto, nel caso di specie, procedere alla sostituzione di un membro effettivo designato, quale rappresentante del personale, dalla Unione italiana del lavoro (il signor Divo Senesi che si è dimesso), la stessa organizzazione ha provveduto a designare il professor Bruno Di Odoardo, in sostituzione del predetto signor Senesi.

Circa poi la richiesta di conoscere il criterio in base al quale il dirigente generale dottor Pierluigi Rachele è stato nominato membro supplente del professor Di Odoardo, si fa presente che la situazione è diversa da quella prospettata, in quanto il dottor Rachele non è stato nominato membro supplente del professor Di Odoardo, bensì supplente del componente effettivo dottor Baldocci, Ministro plenipotenziario del Ministero degli affari esteri. Il dottor Rachele è, infatti, subentrato all'ambasciatore Ioseph Nitti, dimessosi dall'incarico.

Relativamente, infine, alla domanda se non si ritenga necessario modificare, informandone le competenti Commissioni parlamentari, la normativa che disciplina la materia in questione, al fine di assicurare una maggiore professionalità dei componenti del Consiglio superiore e una maggiore efficacia delle decisioni adottate, si precisa che non appena il progetto di revisione della predetta normativa – attualmente ancora in fase di studio – si tradurrà in una specifica iniziativa di legge, il Governo non mancherà di informarne le competenti Commissioni parlamentari.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
CIRINO POMICINO

(3 marzo 1989)

SALVATO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per conoscere:

1) i reali motivi per i quali, al di là dei problemi, sia stata decisa la chiusura del carcere di Procida;

2) quale destinazione sia prevista per i detenuti;

3) quale sistemazione per gli operatori;

4) quale destinazione per l'edificio, visto che, secondo notizie di stampa, da più parti si temono speculazioni.

(4-02074)

(7 settembre 1988)

RISPOSTA. – I motivi che hanno determinato la chiusura della casa di reclusione di Procida possono essere così esposti: l'istituto, privo di qualsiasi sistema di depurazione, immetteva i liquami prodotti nello specchio di mare contiguo ad area balneabile. Tale inconveniente, in palese violazione alla normativa vigente e al piano regionale di risanamento delle acque, avrebbe potuto essere eliminato munendo l'istituto di autonomo impianto di depurazione, ma ciò avrebbe comportato costi notevoli e la realizzazione di

esso in tempi lunghi, in conseguenza della vigente normativa sulla contabilità generale dello Stato.

Del complesso penitenziario, inoltre, nella parte soggetta a vincolo storico-artistico (Palazzo d'Avalos), veniva utilizzato solo il piano terreno, come magazzino scorte.

La parziale separazione e dismissione della pregevole struttura, auspicata in più sedi istituzionali, necessitava, al fine di restituire il complesso all'uso pubblico conforme alla evidenziata natura dello stesso, di onerosissimi interventi di consolidamento.

Peraltro le opere di separazione, già allo studio della competente sovrintendenza, implicavano non agevoli soluzioni architettoniche, anche a salvaguardia delle esigenze penitenziarie, e creavano il problema di dover ricostruire i magazzini scorte, necessari per la tessitoria dell'istituto, nell'area disponibile esterna al muro di cinta, visibile dal mare e soggetta a vincolo urbanistico e paesistico.

Inoltre la casa di reclusione, parzialmente sfollata per lavori di rifacimento tetti, ospitava 80 detenuti (capienza massima 149), e tale sottoutilizzazione della struttura era destinata a perpetuarsi nel caso di avvio dei lavori per la regolarizzazione degli scarichi e della separazione della parte storica del complesso.

La prioritaria necessità, come amministrazione statale, di porre immediato termine alla situazione di non conformità alla legge sugli scarichi, nonchè la valutazione globale degli elementi suesposti, sotto il profilo di razionale gestione ed utilizzazione di mezzi e personale, dovendosi, altrimenti, dislocare notevoli risorse nell'intento di conservare ed adeguare una sola parte del complesso penitenziario, hanno indotto questo Ministero a disporre la chiusura dell'istituto nel quadro della più generale avviata razionalizzazione delle risorse penitenziarie.

Per quanto concerne la destinazione prevista per i detenuti, si comunica che l'ufficio competente di questo Ministero, con fonogramma del 23 luglio 1988, disponeva il trasferimento di 47 detenuti alla casa circondariale di Napoli - sezione reclusione, padiglione Roma, di 20 detenuti alla casa di reclusione di Carinola, di 2 detenuti alla casa di reclusione di Matera, di 11 detenuti alla casa circondariale di Benevento.

Alla data del 27 luglio 1988, tutti i detenuti della casa di reclusione di Procida avevano raggiunto le rispettive sedi di assegnazione.

Al riguardo, va rilevato che nel disporre tali movimenti si è favorito il criterio dell'avvicinamento al luogo di residenza dei familiari (articolo 42, comma 2, della legge n. 354 del 1975), e si è tenuto conto, altresì, della possibilità, per i detenuti lavoranti, di poter proseguire l'attività lavorativa nelle sedi di destinazione.

Sul terzo quesito dell'interrogazione, relativo alla sistemazione degli operatori, per quanto concerne il personale civile, si è cercato di assicurare che lo stesso venisse assegnato, ove possibile, a sedi di espresso gradimento o ad istituti penitenziari della stessa provincia, o, al limite, nell'ambito della regione.

In particolare, il direttore dell'istituto è stato trasferito alla casa circondariale di Cassino.

Per la destinazione del personale militare, l'ufficio competente si è avvalso della collaborazione del comandante regionale della Campania, che ha proceduto ad interpellare tutti i militari presenti in istituto, al fine di conoscere la sede a cui gli stessi preferivano essere assegnati.

Sono stati disposti, pertanto, 94 trasferimenti a domanda e uno solo d'ufficio, nei riguardi di un militare che non aveva espresso alcuna preferenza.

I trasferimenti sono stati effettuati per le seguenti sedi:

Napoli casa circondariale: 32;
Napoli ospedale psichiatrico giudiziario: 9;
Frosinone: 1;
Pozzuoli casa circondariale femminile: 13;
Aversa ospedale psichiatrico giudiziario: 16;
Santa Maria Capua Vetere casa circondariale: 4;
Portici sezione maschile: 1;
Napoli comando regionale: 1;
Carinola casa di reclusione: 3;
Agrigento casa circondariale: 2;
Ariano Irpino casa circondariale: 2;
Isernia casa circondariale: 2;
Benevento casa circondariale: 1;
Ivrea casa circondariale: 1;
Salerno casa circondariale: 4;
Avellino casa circondariale: 1;
Palmi casa circondariale: 1;
Cassino casa circondariale: 1.

Allo stato, presso l'istituto sono rimasti 14 militari per la sorveglianza dello stabile fino alla sua completa dismissione.

Per la destinazione futura dell'edificio demaniale in argomento, il problema rientra nella esclusiva competenza del Ministero delle finanze, al quale è stata comunicata l'intenzione di dismettere il complesso storico artistico.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(8 marzo 1989)

SALVATO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il drammatico caso di violenza sessuale subìto mercoledì 7 settembre 1988 da Annamaria Sales, aggredita, violentata e brutalizzata da due marinai statunitensi entrati in casa dopo aver sfondato la porta, ha profondamente sconvolto l'opinione pubblica;

che in aiuto della Sales sono intervenuti poliziotti di una volante che transitava poco distante, cogliendo in flagranza i due marinai;

che i marinai hanno reagito all'arresto in maniera violenta;

che attualmente ai due sono stati concessi gli arresti domiciliari presso la base NATO;

che questo provvedimento è, a tanti, sembrato contraddittorio, visti gli evidenti segni di pericolosità sociale, e che, pur non pronunciandosi nel merito di tale concessione, documenti unitari di coordinamenti-donne CGIL, UIL. Donne del Partito comunista italiano e del Partito socialista italiano e Arci-donna chiedono che «il processo per lo stupro di Montecalvario si svolga regolarmente a Napoli»,

l'interrogante chiede di sapere:

se sia vero che è stata avanzata dai due marinai domanda di essere processati dalla giustizia americana in base all'articolo 7 del regolamento applicativo della convenzione dei paesi aderenti al trattato atlantico;

quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo, considerato che esistono tutte le condizioni perchè il processo avvenga a Napoli.

(4-02112)

(27 settembre 1988)

RISPOSTA. – A carico di due militari statunitensi, identificati in McCoy Patrick e Vaughn Bryan, pende procedimento penale presso l'ufficio istruzione del tribunale di Napoli per i reati di violenza carnale, violazione di domicilio e lesioni personali in danno di Sales Anna Maria, nonchè di resistenza a pubblico ufficiale e atti osceni.

Con nota n. 1050/88 del 22 settembre 1988, la procura generale presso la corte d'appello di Napoli ha inoltrato a questo Ministero una dettagliata esposizione dei fatti ascritti agli imputati, unitamente alla istanza del comando militare statunitense di Napoli diretta ad ottenere la rinuncia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione, spettante nel caso di specie allo Stato italiano, come Stato di soggiorno, a norma dell'articolo VII, paragrafo 3 (b) della Convenzione di Londra del 18 giugno 1951 tra i partecipanti al Trattato Nord Atlantico, esprimendo parere contrario all'accoglimento della istanza stessa.

Con nota n. 054/515 del 4 ottobre 1988 il Ministero degli affari esteri - direzione generale affari politici - ufficio IV - NATO, interpellato da questo Ministero per il prescritto parere, comunicava di ravvisare, nel caso in esame, alcuni aspetti che non sembravano idonei a giustificare, sul piano dell'opportunità, la rinuncia all'esercizio della giurisdizione italiana.

Questo Ministero, con nota dell'11 ottobre 1988, diretta alla citata procura generale, decideva di non richiedere che si facesse luogo alla rinuncia, in considerazione della obiettiva gravità dei fatti ascritti e della indignazione suscitata dagli stessi sulla popolazione.

Tale determinazione, in pari data, veniva segnalata al Ministero degli affari esteri e, per conoscenza, all'ambasciata degli Stati Uniti in Roma.

Le indagini in corso sono coperte dal segreto istruttorio.

Gli imputati si trovano in stato di arresto presso il comando «US Navy support activity» di Napoli-Agnano, a seguito di provvedimento di convalida del sostituto procuratore della Repubblica di Napoli in data 10 settembre 1988.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(11 marzo 1989)

SIGNORI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Per sapere se intenda intervenire, nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza, nei confronti dell'ente Ferrovie dello Stato per evitare che in sede di definizione del nuovo orario estivo, già predisposto in bozza, vengano prese decisioni da cui deriverebbero gravissimi danni economico-sociali sia alle popolazioni della provincia di Grosseto e del suo territorio, sia alle stesse ferrovie dello Stato. Stabilito

infatti che a seguito della introduzione degli elettrotreni «450» sull'itinerario Roma-Milano-Torino e viceversa, numerosi viaggiatori interessati al percorso che collega il Piemonte al Lazio alleggeriscono la utilizzazione dei treni a lungo percorso sulla dorsale tirrenica, non si comprende la riduzione in termini di fermate e di frequenze dei convogli nella stazione di Grosseto,

l'interrogante chiede inoltre di sapere:

se non s'intenda emanare una direttiva all'ente Ferrovie dello Stato affinchè per tutti i treni rapidi ed *Intercity* a lungo percorso sia prevista la fermata a Grosseto: ciò in cosiderazione dell'alta vocazione turistica e commerciale del territorio di Grosseto, già penalizzato dalla mancanza di un'autostrada e dalle carenze della via Aurelia tuttora in fase di ristrutturazione;

se, in tale contesto, non si ritenga opportuno promuovere:

1) l'istituzione, nella fascia oraria serale, di almeno due treni per Roma, due per Torino, e viceversa;

2) il mantenimento dell'orario del treno n. 2129 per i viaggiatori diretti ad Orbetello, Montalto, Tarquinia, Civitavecchia, eccetera, altrimenti costretti ad attese di ore per giungere a destinazione, nonchè il diretto n. 3110 da Roma a La Spezia con la cadenza attuale;

3) un migliore collegamento tra Grosseto e i centri di Gavorrano, Scarlino, Follonica, Campiglia, eccetera, attraverso opportune fermate e coincidenze tra treni locali e treni a lungo percorso.

(4-02834)

(6 febbraio 1989)

RISPOSTA. – In relazione alla interrogazione in parola, si fa riserva di comunicare più dettagliati elementi già chiesti all'ente Ferrovie dello Stato.

Per intanto si forniscono le notizie attinte presso l'ente stesso il quale ha comunicato che a partire dal 25 maggio 1989, data di entrata in vigore del nuovo orario ferroviario estivo, l'offerta di servizi viaggiatori sulla linea Torino - Genova - Roma verrà quasi del tutto ristrutturata, prevedendo per ciascun senso di marcia:

2	treni	*Intercity*	Torino	- Napoli
2	»	»	Torino	- Roma
1	»	»	Genova	- Roma
1	»	»	La Spezia	- Roma
1	»	»	Torino	- Firenze
1	»	»	Torino	- La Spezia
6	treni	diretti	Genova	- Roma.

In effetti, nel progetto del nuovo orario la fermata a Grosseto è stata prevista soltanto per i treni diretti e per il treno *Intercity* La Spezia - Roma.

Il predetto ente ha fatto peraltro presente che sono tutt'ora in corso gli studi per la definitiva messa a punto dell'orario estivo e che, per quanto concerne l'effettuazione di fermate a Grosseto, si è proceduto ad un nuovo esame nel corso del quale è emersa la possibilità di fare effettuare la fermata a Grosseto all'*Intercity* Genova - Roma e a uno dei due *Intercity* Torino - Napoli.

Restano comunque confermate le fermate attualmente previste a Grosseto per i treni espressi internazionali e per quelli da e per Reggio Calabria.

Infine l'ente Ferrovie dello Stato conferma che è già stato concordato un incontro per la prossima settimana con l'amministrazione provinciale di Grosseto per valutare le potenziali correnti di traffico specificamente facenti capo a Grosseto ed interessate alle fermate suindicate.

Il Ministro dei trasporti
SANTUZ

(14 febbraio 1989)

SPECCHIA, VISIBELLI. – *Ai Ministri del turismo e dello spettacolo, dei lavori pubblici e dei trasporti.* – Premesso:

che il segretario per gli affari generali del COL (Comitato organizzatore dei mondiali di calcio del 1990) ha recentemente formulato l'ipotesi di utilizzare l'aeroporto napoletano di Capodichino per le gare che si disputeranno a Bari;

che l'ipotesi sarebbe motivata, per l'aeroporto di Bari, dalla mancanza di una pista idonea ad accogliere aerei di grandi dimensioni e dalla carenza di alcune strutture nell'aerostazione; per l'aeroporto di Brindisi, dalla pericolosità delle strade statali n. 16 e n. 379, che collegano detto scalo con la città di Bari, e dalle gravi carenze della rete ferroviaria tra Brindisi e Bari;

rilevato che l'attuazione di tale ipotesi costituirebbe un danno per l'economia e, in particolare, per il turismo pugliese,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover sollecitare l'ANAS, le Ferrovie dello Stato e gli altri enti interessati, ognuno per la parte di propria competenza, a realizzare, prima dello svolgimento dei mondiali, i lavori già programmati e che riguardano, in particolare, il raddoppio e l'elettrificazione del binario sulla tratta Lecce-Bari e gli interventi sulle statali n. 16 (tratto Fasano-Bari) e n. 379 (tratto Brindisi-Carovigno-Ostuni-Fasano), per il collegamento tra la statale n. 379 e l'aeroporto di Brindisi e per la viabilità attorno allo stadio di Bari.

(4-01104)

(10 febbraio 1988)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, con la quale si segnalano i problemi delle strutture ferroviarie, stradali e aeroportuali della zona di Bari in riferimento ai prossimi campionati mondiali di calcio, si fa presente che con recentissimo decreto-legge 28 gennaio 1989, n. 24 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1989) il Governo si è dato carico di tali problemi prevedendo interventi di sostegno nei tre settori suindicati per l'area barese, come da apposita previsione nell'allegato al decreto-legge in parola.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
CARRARO

(4 marzo 1989)

TRIPODI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il presidente della sezione penale del tribunale di Reggio Calabria dottor Saverio Mannino, attraverso una intervista pubblicata dal settimanale

«Epoca» e messa in risalto dalla stampa nazionale, ha denunziato l'allucinante situazione della sicurezza fisica in cui i magistrati, che come lui hanno presieduto collegi delle corti d'assise che hanno celebrato importanti processi a potenti cosche mafiose o che sono impegnati in prima linea nella lotta contro la criminalità organizzata, si trovano ad operare;

che con la clamorosa intervista è stato messo in drammatica evidenza lo stato di completa insicurezza riservata agli operatori della giustizia e loro famiglie per la mancanza degli strumenti di vigilanza che lo Stato democratico dovrebbe assicurare a tutti i magistrati particolarmente impegnati in un'area dove il potere criminale mafioso si esprime al massimo livello di pericolosità,

l'interrogante chiede di sapere:

1) le ragioni che hanno indotto il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza e gli altri organismi preposti a togliere improvvisamente la vigilanza davanti alla dimora del dottor Mannino nonostante che lo stesso avesse manifestato la propria preoccupazione in considerazione dell'attività criminosa della mafia che nella città e nella provincia di Reggio Calabria assume l'aspetto di eccezionale emergenza;

2) i motivi che hanno suggerito alle autorità competenti di fornire al giudice Mannino l'auto blindata soltanto per l'andata e il ritorno tra il proprio domicilio e il luogo di lavoro rendendo il magistrato possibile bersaglio della mafia;

3) in relazione al contenuto agghiacciante dell'intervista, quali sono stati gli organismi che si sono assunti la grave responsabilità di agire in contrasto con il dovere primario di tutelare adeguatamente l'incolumità fisica, personale e dei familiari, dei magistrati impegnati nella battaglia contro la mafia;

4) quali iniziative intenda attuare per tutelare il dottor Mannino e tutti gli altri magistrati esposti a rischio, evitando di indebolire ulteriormente il potere della giustizia con il conseguente rafforzamento delle organizzazioni criminali.

(4-02262)

(12 ottobre 1988)

RISPOSTA. - Il 12 aprile 1988 l'avvocato generale presso la sezione di corte di appello di Reggio Calabria, rispondendo alla nota di questo Ministero del 25 marzo 1988, comunicava che il Ministero dell'interno aveva autorizzato la prosecuzione delle misure di protezione in atto nei confronti dei magistrati impegnati in processi di mafia fino al 30 giugno 1988.

L'avvocato generale specificava che «per il dottor Saverio Mannino, presidente della corte d'assise di Reggio Calabria erano state previste le seguenti misure di tutela:

assidua vigilanza saltuaria radiocollegata all'abitazione, a cura delle pattuglie automontate della Polstato e dell'Arma;

tutela mediante agente Polstato che prende posto sull'autovettura blindata in dotazione al magistrato durante gli spostamenti abitazione-tribunale e viceversa;

scorta per spostamenti in città in ore non d'ufficio che viene effettuata a mezzo di volante della Polstato ed equipaggio della squadra mobile, su richiesta telefonica del magistrato, nei confronti del medesimo e dei suoi familiari».

Lo stesso precisava che «le misure di tutela nei confronti del dottor Mannino erano state adottate soprattutto in relazione al procedimento penale contro Piromalli Giuseppe + 61, conclusosi con sentenza del 18 luglio 1985».

In data 18 luglio 1988, il Ministero dell'interno, rispondendo alla nota di questo Ministero del 7 luglio 1988, informava che il prefetto di Reggio Calabria aveva reso noto che le misure di tutela, adottate nei confronti del dottor Mannino, non erano state oggetto di revisione «in considerazione dell'assenza di ulteriori specifici segnali di particolare esposizione a pericolo del magistrato».

Con successiva nota del 26 luglio 1988 il Ministero dell'interno segnalava che le suddette misure erano state «particolarmente intensificate».

Con ulteriore comunicazione dell'11 ottobre 1988 il prefetto di Reggio Calabria ha assicurato che le misure di protezione a favore del dottor Mannino sono state confermate e sono, quindi, in corso.

Il dottor Mannino, peraltro, è stato destinato alla presidenza della sezione penale e del Tribunale della libertà lasciando, pertanto, l'ufficio di presidenza della corte d'assise e della sezione per le misure di prevenzione, a cui è stato assegnato il dottor Salvatore Boemi.

La prefettura di Reggio Calabria ha comunicato che per il dottor Boemi sono previste le seguenti misure di tutela:

vigilanza fissa all'abitazione, sita in Palmi, dalle ore 18,00 alle ore 06,00 e saltuaria nelle ore diurne;

tutela a mezzo di agente di pubblica sicurezza, o carabiniere, che prende posto sull'autovettura blindata in dotazione al magistrato per gli spostamenti dall'abitazione all'ufficio e viceversa;

scorta, a richiesta dell'interessato, in occasione di spostamenti non determinati da ragioni di ufficio con equipaggi automontati;

sensibilizzazione equipaggi in servizio di controllo del territorio lungo l'itinerario percorso dal magistrato dall'abitazione e viceversa.

Nella seduta del 10 dicembre 1988 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha deliberato d'integrare le suddette misure di protezione adottate nei riguardi del dottor Boemi, disponendo un servizio di scorta del magistrato nel tragitto abitazione-tribunale e viceversa.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(9 marzo 1989)

ULIANICH. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che lo scorso 7 settembre una donna di 42 anni è stata aggredita e violentata a Napoli, in casa propria, da due marinai statunitensi;

che i due violentatori, pur colti in flagranza di reato dalla polizia, non sono stati processati per direttissima e si trovano agli arresti domiciliari presso la base NATO di Agnano in attesa di estradizione;

che la sottrazione al giudice naturale altera, di fatto, le possibilità di piena esplicazione dei diritti della parte lesa,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno, al fine di scoraggiare ulteriori atti del genere, che il processo avvenga a Napoli;

secondo quali criteri vengono concesse le estradizioni e se non si ritenga che l'estradizione venga negata quando la parte lesa sia cittadino italiano e si tratti di reati contro la persona;

se rispondono a verità talune affermazioni rilasciate da un sostituto procuratore a «Il Mattino» (15 settembre 1988), tra le quali la seguente: «Suvvia, hanno solo vent'anni... Sono incensurati. E la loro carriera militare è ormai compromessa... Tenerli in carcere sarebbe stata una inutile cattiveria...».

(4-02256)

(12 ottobre 1988)

RISPOSTA. – A carico di due militari statunitensi, identificati in Mc Coy Patrick e Vaughn Bryan, pende procedimento penale presso l'ufficio istruzione del tribunale di Napoli per i reati di violenza carnale, violazione di domicilio e lesioni personali in danno di Sales Anna Maria, nonchè di resistenza al pubblico ufficiale e atti osceni.

Le indagini in corso sono coperte dal segreto istruttorio.

Con nota n. 1050/88 del 22 settembre 1988, la procura generale presso la corte d'appello di Napoli ha inoltrato a questo Ministero una dettagliata esposizione dei fatti ascritti agli imputati, unitamente alla istanza del comando militare statunitense di Napoli diretta ad ottenere la rinuncia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione, spettante nel caso di specie allo Stato italiano, come Stato di soggiorno, a norma dell'articolo VII, paragrafo 3 (b) della Convenzione di Londra del 18 giugno 1951 tra i partecipanti al Trattato Nord Atlantico, esprimendo parere contrario all'accoglimento della istanza stessa.

Con nota n. 054/515 del 4 ottobre 1988 il Ministero degli affari esteri-direzione generale affari politici – ufficio IV – NATO, interpellato da questo Ministero per il prescritto parere, comunicava di ravvisare, nel caso in esame, alcuni aspetti che non sembravano idonei a giustificare, sul piano dell'opportunità, la rinuncia all'esercizio della giurisdizione italiana.

Questo Ministero, con nota dell'11 ottobre 1988, diretta alla citata procura generale, decideva di non richiedere che si facesse luogo alla rinuncia, in considerazione della obiettiva gravità dei fatti ascritti e della indignazione suscitata dagli stessi sulla popolazione.

Tale determinazione, in pari data, veniva segnalata al Ministero degli affari esteri e, per conoscenza, all'ambasciata degli Stati Uniti in Roma.

Il magistrato della procura della Repubblica di Napoli, incaricato delle prime indagini istruttorie, non ha rimesso in libertà i due militari statunitensi tratti in arresto dalla polizia, ma ha disposto, in data 10 settembre 1988, che essi venissero immediatamente tradotti e lasciati in stato di arresto nella struttura pertinente al comando «US Navy support activity» sito in Napoli alla via Scarfoglio Agnano, ritenendo che le esigenze cautelari di cui all'articolo 253 del codice di procedura penale, in relazione alla gravità dei fatti che denota una notevole pericolosità sociale, potevano essere adeguatamente soddisfatte dal mantenimento della custodia cautelare in luogo diverso dal carcere, attese le assicurazioni scritte dei rappresentanti della Marina militare statunitense.

Interpellato tramite la procura generale della Repubblica di Napoli in merito a sue pretese dichiarazioni fatte alla stampa, il magistrato ha categoricamente smentito di aver rilasciato l'intervista nei termini riportati

dalla stampa, ed in particolare di aver usato frasi offensive per i quartieri della sua città, essendosi limitato, per pura cortesia, ad illustrare per telefono, ad un giornalista che ne aveva fatto richiesta, l'aspetto giuridico dell'applicazione della misura degli arresti domiciliari.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(11 marzo 1989)

VELLA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il tribunale di Rieti non è dotato di sufficiente organico e che conseguentemente si avvertono notevoli disfunzioni nel servizio giudiziario per il ridotto numero di magistrati e di personale di cancelleria e di segreteria;

che la situazione è resa ancora più difficile dall'inadeguatezza delle strutture;

che tali condizioni non consentono di far fronte adeguatamente alla «domanda di giustizia» avanzata dai cittadini e destano notevole preoccupazione in considerazione della prossima entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale;

che nell'ambiente giudiziario è aumentata la preoccupazione per la notizia pervenuta di un trasferimento da parte del Consiglio superiore della magistratura di tre magistrati dal tribunale di Rieti al tribunale di Roma;

che il trasferimento dei tre magistrati comporterebbe la concreta paralisi dell'attività giudiziaria del tribunale di Rieti se non si provvedesse contestualmente a far occupare da un pari numero di magistrati i posti resisi vacanti a seguito di tale, imminente, trasferimento,

l'interrogante chiede di conoscere:

se in Ministro in indirizzo non intenda favorire la soluzione dei problemi relativi al funzionamento del tribunale di Rieti attraverso iniziative tese a non accelerare, senza pregiudizio per gli interessati, i provvedimenti di anticipato possesso dei magistrati trasferiti e, nel contempo, far dichiarare con la massima sollecitudine la vacanza dei tre posti presso il tribunale di Rieti per consentire l'assegnazione dei nuovi magistrati;

se non ritenga di dotare il tribunale di Rieti di sufficiente organico e di adeguate strutture per il normale espletamento dei compiti di istituto.

(4-02557)

(13 dicembre 1988)

RISPOSTA. – Dei sei posti previsti nella pianta organica del personale della magistratura del tribunale di Rieti (presidente e cinque giudici), tre posti di giudice sono vacanti. Debbono infatti lasciare l'ufficio i dottori Maurizio Salustro, Giacinto Besogni ed Ettore Capizzi, trasferiti, il primo alla pretura di Roma con decreto presidenziale in corso di firma, il secondo ed il terzo al tribunale di Roma, con decreti presidenziali in corso di registrazione. I tre posti vacanti sono stati già messi a concorso e pubblicati, per la relativa copertura, con telex del Consiglio superiore della magistratura n. 15049 in data 9 dicembre 1988.

Con decreto del Capo dello Stato in data 3 novembre 1988 è stato ripristinato il posto di giudice del tribunale di Rieti soppresso con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1988, n. 61.

Il posto di primo dirigente previsto in organico è coperto.

Dei tre posti di direttivo previsti in organico, nessuno è vacante. Tuttavia Patelmo Paolo, nominato con decreto ministeriale 27 giugno 1988, non ha preso possesso e si è, quindi, in attesa della comunicazione ufficiale per dichiararne la decadenza.

Dei cinque posti di segretario previsti in organico, nessuno è vacante.

Deve, però, prendere ancora possesso il segretario di nuova nomina Todaro Antonella.

Degli otto posti di dattilografo previsti in organico, nessuno è vacante.

Sono altresì coperti i quattro posti di ufficiale giudiziario, i due posti di aiutante ufficiale giudiziario, i quattro posti di coadiutore ufficio notifiche e protesti, i tre posti di commesso e i due posti di autista previsti in organico.

Per quanto concerne l'ampliamento dell'organico del personale della magistratura presso l'ufficio giudiziario di Rieti si precisa che esso potrà essere realizzato nell'ambito della ripartizione, tra i vari uffici giudiziari, delle unità in aumento, allo stato non utilizzabili (105 per l'anno 1990 e 36 per l'anno 1991), di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 32, concernente l'ampliamento dei ruoli organici di tutto il personale, con esclusione di quello dirigenziale, dell'ex carriera direttiva e del personale ufficio notifiche e protesti.

Infatti, le 329 unità di magistrati in aumento previste da detta legge per l'anno 1989 sono state utilizzate per far fronte alle esigenze di alcuni uffici giudiziari (in particolare della Sicilia), delle procure della Repubblica presso le preture circondariali, nonchè di alcune di quelle procure della Repubblica con sede in capoluoghi non provinciali, nelle quali le funzioni requirenti proprie dei nuovi uffici di procura saranno esercitate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Si comunica, peraltro, che è stato predisposto uno schema di provvedimento legislativo (decreto-legge, disegno di legge) concernente l'aumento del ruolo organico della magistratura di 550 posti.

Quanto al personale diverso da quello della magistratura, si precisa, altresì, che, in attuazione degli articoli 2 e 4, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10, i posti in aumento (4.000 complessivi) delle dotazioni organiche degli assistenti giudiziari e dei dattilografi sono stati ripartiti tra i vari uffici giudiziari (con decreto ministeriale 2 febbraio 1989, per quanto concerne gli assistenti giudiziari; con decreto ministeriale, in corso di predisposizione, per quanto riguarda i dattilografi).

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(11 marzo 1989)

VISIBELLI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nel supercarcere di Trani è stata ultimata dalla impresa Falcicchio di Bitetto (Bari) la costruzione di una caserma per agenti di custodia, costata, pare, oltre sei miliardi e consegnata all'Amministrazione statale il 29 luglio 1987;

che la nuova caserma ha 300 posti letto (90 stanze da tre letti e 30 stanze singole) e numerosi servizi (sala mensa, biblioteca, lavanderia, palestra, infermeria, sala convegni, eccetera) quasi da grande albergo;

rilevato che nell'attuale acquartieramento gli agenti di custodia dormono anche in 15 per stanza (i letti sono tanto vicini da sembrare matrimoniali), in 4 per corridoio e in 10 nel sottotetto (soffrendo, naturalmente e fortemente, il freddo in inverno ed il caldo in estate),

l'interrogante chiede di sapere:

1) se il Ministro sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

2) come tanto possa essersi da tempo determinato;

3) quali sollecite, concrete iniziative, comunque, si intenda prendere per evitare l'inutilizzazione della nuova caserma e per far sì che i 250 agenti di custodia in servizio presso il supercarcere di Trani non siano più costretti a trovarsi in condizioni peggiori dei detenuti.

(4-00488)

(15 ottobre 1987)

RISPOSTA. – I lavori per la costruzione della nuova caserma per agenti di custodia presso la casa circondariale di Trani, il cui costo complessivo è stato di 7 miliardi e 116 milioni, sono stati ultimati nel luglio 1987.

Il provveditorato alle opere pubbliche di Bari, delegato alla realizzazione dell'opera ai sensi dell'articolo 52 della legge 18 novembre 1923, n. 2440, ha provveduto ad effettuare il collaudo definitivo in data 30 settembre 1987.

Attesa l'esigenza di assicurare nel più breve tempo possibile la funzionalità dell'immobile, una volta completate le necessarie opere infrastrutturali, dal 4 novembre 1987 la caserma ospita i militari lì in servizio, essendosi provveduto ad una consegna provvisoria, nelle more dell'approvazione definitiva degli atti di collaudo da parte della Corte dei conti.

La direzione della casa circondariale ha riferito, peraltro, che la struttura è perfettamente funzionante in tutti i suoi impianti e servizi.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(9 marzo 1989)

VISIBELLI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che una grave emergenza, determinata dai ritardi nella erogazione alle aziende degli acconti sui contributi di esercizio nonchè dalle limitate risorse destinate al settore, sta investendo il settore del pubblico trasporto viaggiatori sul territorio regionale pugliese;

che tale emergenza assumerà proporzioni ancora più pesanti nel prossimo trimestre ottobre-dicembre 1988 in considerazione della preannunciata riduzione al 60 per cento dell'acconto sul contributo di esercizio da parte della regione Puglia;

che la riduzione è stata determinata dal mancato trasferimento alla regione Puglia delle somme destinate dal fondo nazionale trasporti, atteso che a tutt'oggi il Ministero dei trasporti ha provveduto ad erogare alla regione Puglia, sulla base dei criteri assunti per l'anno 1987, solo la prima trimestralità pari a 45 miliardi di lire a fronte di una previsione annuale di circa 180 miliardi di lire;

che la preannunciata iniziativa regionale di riduzione degli acconti per il trimestre ottobre-dicembre impone, in termini di urgenza, l'assunzione di provvedimenti idonei al superamento della situazione, che, in caso contrario,

potrebbe dar luogo ad una paralisi del settore sia per l'impossibilità di corrispondere le retribuzioni al personale addetto, sia per la totale mancanza di fondi da destinare all'approvvigionamento dei beni strumentali necessari all'ordinario esercizio di ogni singola azienda;

che molte aziende, per far fronte alla mancanza di risorse finanziarie e per assicurare il regolare svolgimento dei servizi, hanno fatto ricorso ad aperture di credito presso vari istituti bancari, con oneri aggiuntivi che, ripercuotendosi pesantemente sulla gestione del servizio di pubblico trasporto, rendono ancor più insostenibile l'attuale situazione economica aziendale,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) quali sono le motivazioni per cui non sono state ancora disposte le erogazioni dei contributi di esercizio dal fondo nazionale trasporti alla regione Puglia;

2) quali le motivazioni per cui, pur essendo stata disposta con decreto ministeriale del 22 luglio 1988, l'erogazione della seconda trimestralità pari a 45 miliardi di lire, detta somma non è ancora pervenuta alla regione Puglia;

3) quali, infine, le iniziative che si intende adottare per il superamento delle grave crisi nella quale versa il settore del trasporto pubblico nella regione Puglia, tenuto conto delle conseguenze negative che potrebbero sfociare nella totale paralisi del settore.

(4-02195)

(5 ottobre 1988)

RISPOSTA. – Per quanto attiene alle erogazioni del Fondo nazionale per i ripiani dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, questo Dicastero, nelle more di una intesa di riparto a livello regionale, al fine di consentire alle regioni di far fronte alle occorrenze delle imprese esercenti servizio di trasporto pubblico locale, ha provveduto a corrispondere alle stesse il 75 per cento del fondo di cui trattasi mediante acconti erogati con i decreti ministeriali 22 aprile 1988, n. 1863, 22 luglio 1988, n. 3378 e 4 novembre 1988, n. 4876.

Con successivo decreto ministeriale 25 novembre 1988, n. 5311, è stato disposto – a titolo provvisorio – il saldo della rimanente quota del 25 per cento.

I sopracitati decreti sono stati debitamente registrati alla Corte dei conti.

In merito alla somma di 45 miliardi assegnata alla regione Puglia ai sensi della citata legge n. 151 del 1981 con decreto ministeriale 22 luglio 1988, n. 3378, si comunica che il mandato n. 32, concernente l'importo in questione ed emesso sul capitolo 1660/88 a favore del presidente della giunta regionale della Puglia, è stato trasmesso dalla Corte dei conti – ufficio di controllo sugli atti del Ministero dei trasporti – alla direzione generale del Tesoro con elenco n. 4583 del 13 settembre 1988 e risulta estinto.

Infine, per quanto riguarda le iniziative da prendere per il superamento della crisi in cui versa il settore del trasporto pubblico nella regione Puglia, si fa presente che compito di questa amministrazione – in attuazione della legge n. 151 del 1981 – è solo quello di provvedere a predisporre il riparto del Fondo nazionale dei disavanzi di esercizio e del Fondo per gli investimenti nel settore del trasporto pubblico.

Rientra infatti nelle competenze delle regioni, sempre in base alla legge succitata, sia l'assegnazione dei fondi medesimi a favore degli enti o delle imprese che esercitano servizio di trasporto pubblico locale sia il controllo economico delle relative gestioni.

Il Ministro dei trasporti
SANTUZ

(25 febbraio 1989)

VISIBELLI, FILETTI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la direzione generale degli istituti di prevenzione, ufficio secondo, reparto quarto, con protocollo n. 319854/39 del 12 settembre 1987, ha emanato la circolare n. 3217/5667, avente per oggetto: «Applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 1987, n 252 (riapprovato con l'articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356). Retribuzione per il lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo degli agenti di custodia»;

considerato che, fino alla data di ricezione della suddetta circolare, tutti i posti di servizio nelle carceri erano stati coperti penalizzando riposi e giorni di licenza e ricorrendo all'elargizione di numerose ore di straordinario, anche se con retribuzione;

ritenuto che, pervenuta la circolare citata, essendo stata esclusa la possibilità di non concedere riposi e licenze ed essendosi di fatto ridotto il monte ore di straordinario a non più di un'ora e mezza al giorno per dipendente, non si è più in grado di concedere riposi e licenze e di assicurare la continuità di una forza capace di far fronte ad eventuali situazioni di turbativa dell'ordine e della sicurezza carceraria;

rilevato che, tra l'altro, la richiamata circolare esclude la possibilità, precedentemente prevista dal regolamento degli agenti di custodia, di avere personale militare accasermato nelle ore notturne, sicchè in caso di inconvenienti notturni verrebbe a mancare il personale cui fare ricorso e ciò anche perchè attualmente, in difformita rispetto a quanto previsto dal regolamento degli agenti di custodia, il militare ha la facoltà e non più l'obbligo di pernottare in caserma;

sottolineato che l'organico del corpo degli agenti di custodia è da tempo carente e tale rimarrà, anche se altre 2000 unità, previste dai recenti provvedimenti urgenti per il personale della giustizia, saranno immesse nel ruolo degli appuntati e delle guardie,

gli interroganti chiedono di conoscere se, almeno sino all'immissione delle nuove unità nel corpo degli agenti di custodia, prevista dal decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, non si ritenga di sospendere l'efficacia della circolare sopra indicata che tanti gravi problemi crea alle direzioni degli istituti di prevenzione e pena e che potrebbe creare anche problemi di sicurezza carceraria, oltre che determinare la sospensione delle attività culturali, di formazione professionale e ricreative (scuole elementare e medie, corsi di formazione professionale, giardinaggio, eccetera) disposte per la riabilitazione dei detenuti e per il mantenimento dell'ordine nelle carceri.

(4-00496)

(15 ottobre 1987)

RISPOSTA. – Premesso che la circolare n. 3217/5667 del 12 settembre 1987 è meramente esplicativa in ordine alle modalità di applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 356 del 1987, si sottolinea che il giorno di riposo settimanale ed il periodo di licenza ordinaria costituiscono un diritto irrinunciabile del personale appartenente al Corpo degli agenti di custodia ed entrambi sono finalizzati, tra l'altro, a mantenere la loro piena efficienza psico-fisica nello stesso interesse del servizio.

Nella stessa circolare, è previsto che, in relazione sia alle esigenze di ordine e di sicurezza che per quanto concerne lo svolgimento delle attività finalizzate al recupero sociale dei detenuti (culturali, ricreative e sportive), il direttorè dell'istituto possa stabilire, mediante ordine di servizio, la durata ordinaria dei turni lavorativi, comprensiva delle prestazioni di lavoro straordinario fino al limite massimo individuale di 50 ore mensili.

Tale limite può essere peraltro superato, sempre in relazione alle esigenze sopra indicate, tramite provvedimento motivato del dirigente dell'istituto e, in caso di urgenza, anche del titolare della custodia, che lo sottoporrà alla ratifica del dirigente.

Al punto 2 della stessa circolare viene inoltre precisata la differenza tra le ore di straordinario e quelle di mera «disponibilità» e si prevede, per queste ultime, una remunerazione pari al 10 per cento rispetto a quella fissata per le prime.

Di conseguenza, oltre a contemplare la facoltà per il personale del Corpo di pernottare in caserma, compatibilmente con la disponibilità dei locali, la circolare prevede anche che, per particolari esigenze connesse all'ordine ed alla sicurezza dell'istituto e per tutta la loro durata, il direttore possa, con provvedimento motivato soggetto a ratifica da parte dell'ispettore distrettuale, disporre la permanenza nell'istituto o in caserma di un contingente del personale del corpo.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(9 marzo 1989)